



COMUNE DI MORI
PROVINCIA DI TRENTO

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 26
DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Adesione a Trentino Riscossioni S.p.A.
Esame ed approvazione convenzione e contratto di servizio.

L'anno duemilaotto addì diciotto
del mese di marzo alle ore 19,30
nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di
legge, si è convocato il Consiglio comunale composto dai signori:

1. GURLINI MARIO	- SINDACO
2. BAROZZI STEFANO	- CONSIGLIERE
3. BERTI ELENA	- "
4. BERTOLINI RENATO	- "
5. BIANCHI BRUNO	- "
6. CANALI ROBERTA	- "
7. CIAGHI NICOLA	- "
8. CIVETTINI CLAUDIO	- "
9. GAZZINI CAMILLA	- "
10. GAZZINI VALTER	- "
11. GELMINI MARCO	- "
12. GOBBI PAOLO	- "
13. LONGHI RENZO	- "
14. MAGGIANI MAURO	- "
15. MAZZUCCHI VALTER	- "
16. POLI CLAUDIO	- "
17. RADAM SAVERIO	- "
18. SANDRINELLI FRANCO	- "
19. TURELLA ANGIOLA	- "
20. ZANFEI LEONARDO	- "

Assenti i signori: Canali R. e Ciaghi N.

///

Assiste il Segretario Comunale - Dott.ssa Moresco Lorenza

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor
Claudio Civettini
nella sua qualità di Presidente
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'oggetto suindicato, posto al N. 18 dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- gli artt. 33 e 34 della L.P. n. 3/2006 disciplinano la costituzione di Trentino Riscossioni S.p.A. quale Società provinciale di sistema, a capitale interamente pubblico, finalizzata all'esercizio delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione ordinaria e coattiva di tributi ed entrate patrimoniali di competenza degli Enti detentori di quote azionarie della società stessa;
- Trentino Riscossioni si configura come Società che opera secondo il principio "in house", configurandosi quindi come strumento operativo ad esclusivo servizio dei soggetti istituzionali proprietari. Tra tali soggetti, le citate disposizioni di legge prevedono anche i Comuni;
- Trentino Riscossioni S.p.A. è stata costituita formalmente in data 1 dicembre 2006, ed ha iniziato ad operare in data 1 marzo 2007. La costituzione è avvenuta con l'integrale sottoscrizione del capitale da parte della Provincia Autonoma di Trento;
- Il Protocollo di Intesa sottoscritto tra la Giunta Provinciale e il Consiglio delle Autonomie Locali in data 4 agosto 2006 ha stabilito il progressivo coinvolgimento degli Enti Locali in Trentino Riscossioni, anche a mezzo di devoluzione a titolo gratuito da parte della Provincia in favore degli Enti medesimi, di quote del capitale societario;
- La sottoscrizione di quote del capitale di Trentino Riscossioni S.p.A. da parte di altri Enti (con devoluzione gratuita da parte della Provincia ai sensi dell' art. 33 c. 7bis della L.P. n. 3/2006) deve avvenire previa definizione, a mezzo di convenzione, dei rapporti gestionali ed operativi tra i vari soci, con particolare riguardo alla salvaguardia del principio del c.d. "controllo analogo" che ogni Ente socio deve poter esercitare sugli organi e sulle decisioni della Società indipendentemente dalla consistenza della propria partecipazione azionaria, come prescritto dal D.L. n. 223/2006;

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2293 del 19 ottobre 2007 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione che disciplina le modalità tecniche e giuridiche relative all'adesione degli Enti diversi dalla Provincia a Trentino Riscossioni S.p.A., l'ordinamento ed il funzionamento degli organi della Società che garantiscono l'esercizio del "controllo analogo", nonché il riparto delle azioni in funzione della consistenza demografica degli Enti aderenti, e richiamati integralmente i contenuti della deliberazione medesima ai fini dell'adozione del presente provvedimento;

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2560 di data 23 novembre 2007 con la quale è stato modificato il capitale sociale di Trentino Riscossioni S.p.A., e conseguentemente il numero di azioni di spettanza dei singoli Enti aderenti, secondo quanto riportato nel prospetto allegato alla medesima deliberazione;

Vista la Circolare n. 12 di data 7 novembre 2007 del Servizio Autonomie Locali della Provincia, nella quale vengono illustrati gli adempimenti amministrativi necessari all'adesione a Trentino Riscossioni da parte di questo Comune, adempimenti riassumibili nei seguenti punti:

- 1) adozione di deliberazione del Consiglio Comunale per l'approvazione della convenzione per la "governance" di Trentino Riscossioni S.p.A., il cui schema è stato approvato con delibera di Giunta Provinciale n. 2293 del 19 ottobre 2007, (come modificata con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2560 del 23 novembre 2007) per le finalità sopra illustrate, Convenzione comprensiva anche delle "Condizioni generali di servizio";
- 2) approvazione da parte del Consiglio Comunale (competente in materia ai sensi dell'art. 26 c. 3 lettera h) del T.U.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L), con la medesima deliberazione di adesione, della sottoscrizione ed acquisizione della quota azionaria, secondo le modalità di cui agli artt. 2 e 3 della convenzione di cui alla deliberazione n. 2293/2007 della Giunta Provinciale (come modificata con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2560 del 23 novembre 2007);

- 3) fissazione, ad opera del Comitato di indirizzo di Trentino Riscossioni S.p.A. (organo previsto dalla convenzione agli artt. 4, 5 e 7), delle tariffe relative ai servizi prestati dalla Società stessa;
- 4) acquisizione di una partecipazione azionaria di Trentino Riscossioni S.p.A. secondo la quantificazione, per ciascun Ente aderente, di cui all'allegato della deliberazione n. 2560/2007 della Giunta Provinciale; per questo Comune il numero delle azioni di competenza è pari a 885, e, ai sensi dell'art. 33, comma 7 bis della legge provinciale n. 3/2006, il trasferimento è a titolo gratuito dalla Provincia;
- 5) affidamento alla Società, da parte di ciascun ente, in base a nuova ulteriore deliberazione consiliare, dei servizi scelti, previa approvazione dello schema di apposito contratto di servizio, ai sensi dell'art. 34 della legge provinciale n. 3/2006. Occorre precisare che ai sensi dell'art. 3 della Convenzione in parola, l'Ente aderente si impegna ad affidare almeno un servizio, tra quelli previsti nella Convenzione medesima, a Trentino Riscossioni S.p.A.;
- 6) sottoscrizione del Contratto di Servizio;

Dato atto che:

1. questo Comune non ha fino ad oggi adottato deliberazioni finalizzate all'adesione a Trentino Riscossioni S.p.A., né ha conseguentemente sottoscritto la convenzione suddetta ed acquisito le azioni di spettanza;
2. in data 18 febbraio 2008 il Comitato di Indirizzo di Trentino Riscossioni S.p.A. (costituito ai sensi dell'art. 7 della convenzione a seguito dell'adesione da parte di alcuni Comuni alla Società) ha adottato apposite decisioni stabilendo i livelli dei servizi erogati da Trentino Riscossioni S.p.A. (ai sensi dell'art. 4 c. 1 lettera b) della convenzione) e le tariffe per alcuni dei servizi stessi (ai sensi dell'art. 4 c. 1 lettera b) della convenzione);
3. in conseguenza delle decisioni adottate dal Comitato di Indirizzo, l'iter procedurale illustrato nella circolare n. 12/2007 e sopra illustrato può essere semplificato con l'adozione di un unico provvedimento che approvi la convenzione, le condizioni generali di servizio, il contratto di servizio e l'affidamento delle attività a Trentino Riscossioni S.p.A.; ai sensi dell'art. 3 della convenzione l'iter amministrativo per l'adesione del Comune a Trentino Riscossioni S.p.A. si può quindi sintetizzare nei seguenti punti:
 - a) adozione di deliberazione da parte del Comune di adesione alla Società;
 - b) approvazione dello schema di contratto di servizio e individuazione dei servizi da affidare alla stessa secondo le tariffe definite dal Comitato di Indirizzo;
 - c) sottoscrizione della convenzione di adesione alla Società;
 - d) acquisizione delle azioni di competenza;
 - e) sottoscrizione del contratto di servizio;

Ricordato che:

- in data 4 maggio 2007 n. 1221 Rep. Atti privati è stato sottoscritto un protocollo d'intesa, della durata di un anno, tra Trentino riscossioni s.p.a. ed il Comune di Mori, quale capofila della gestione sovracomunale tributi costituita tra i Comuni di Mori, Calliano, Cimone, Nogaredo, Nomi, Pomarolo, Ronzo Chienis, Trambileno, Volano ed il Comprensorio della Vallagarina tra i Comuni di Mori, Calliano, Cimone, Nogaredo, Nomi, Pomarolo, Ronzo Chienis, Trambileno, Volano ed il Comprensorio della Vallagarina, per il miglioramento dell'attività di gestione e riscossione delle entrate proprie dei comuni;
- sulla scorta di tale protocollo, i predetti Comuni, rappresentati unitariamente dal Comune capofila di Mori, ai sensi alle deliberazioni delle Giunte Comunali adottate in materia da ogni singolo Comune e dal Comprensorio della Vallagarina, hanno attivato una sperimentazione con la società sui principali tributi ed entrate comunali;
- in tale contesto, l'Ufficio Sovracomunale Tributi rimane comunque soggetto autonomo titolare delle competenze attribuite in virtù della convenzione stipulata sottoscritta in data 11 maggio 2000 e rinnovata con atto n. 724 Repertorio Atti Privati del Comune di Mori di data 10 dicembre 2003, mentre alla società sono attribuite le funzioni previste dall'art. 2 del predetto protocollo d'intesa;

Considerato altresì che la Conferenza dei Sindaci dei Comuni aderenti alla gestione sovracomunale del Servizio tributi nella seduta di data 31 gennaio 2008 ha stabilito ad unanimità di impegnarsi ad adottare la deliberazione di adozione a Trentino Riscossioni S.p.A., anche perchè ciò si rende indispensabile al fine di poter procedere alla fatturazione per il periodo d'imposizione anni 2006 e 2007 degli importi da riscuotere relativi alla Tariffa di igiene ambientale (TIA)

Valutata attentamente, alla luce di quanto fin qui illustrato, l'organizzazione di questo Comune relativamente alle procedure connesse all'applicazione ed alla riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali di competenza e ritenuto, anche sulla scorta della sperimentazione positiva condotta finora in base al protocollo d'intesa anzidetto, che l'adesione a Trentino Riscossioni S.p.A., possa costituire un miglioramento nell'erogazione di tali servizi, come di seguito meglio illustrato, consentendo la possibilità di utilizzare una struttura "propria" adeguatamente professionalizzata, in grado di garantire una certa ampiezza di servizi potenzialmente resi con la possibilità di articolare in modo specifico la gestione di ogni singolo cespita all'interno della convenzione.

Valutato quindi opportuno procedere all'adesione a Trentino Riscossioni S.p.A., ed acquisire n. 885 azioni della Società stessa a titolo gratuito, conformemente alla quantificazione operata con l'allegato alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 2560/2007;

Presa visione ed valutato attentamente il testo della convenzione di adesione a Trentino Riscossioni S.p.A., comprese le condizioni generali di servizio, nel testo allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, e ritenuto idoneo a disciplinare la materia in parola;

Rilevato inoltre che:

1. nella seduta di data 18 febbraio 2008 il Comitato di Indirizzo di Trentino Riscossioni (costituito ai sensi dell'art. 7 della convenzione che disciplina i rapporti tra la Società e questo Comune) ha determinato (ai sensi dell'art. 4 c. 1 lettera b) della convenzione stessa) i livelli dei servizi erogati da Trentino Riscossioni S.p.A. e le tariffe che Trentino Riscossioni applica agli Enti per l'effettuazione (anche differenziata) delle attività connesse all'accertamento, liquidazione e riscossione ordinaria e coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali;
2. le tariffe ora determinate di cui al punto 1 sono da ritenersi, per i motivi meglio espressi di seguito, convenienti (in termini di efficienza ed efficacia anche previa valutazione dei servizi offerti) e tali da giustificare l'affidamento diretto (secondo il principio "in house") di attività a Trentino Riscossioni anche rispetto ad altre modalità di effettuazione delle attività in parola;
3. Trentino Riscossioni ha predisposto uno schema di contratto di servizio finalizzato a disciplinare l'affidamento delle attività da parte degli Enti Locali alla Società medesima secondo quanto fin qui illustrato. L'art. 2 di tale schema di contratto di servizio e gli allegati n. 1 e n. 2 dello stesso illustrano puntualmente i servizi forniti dalla Società e le modalità amministrative, tributarie e tecnico – informatiche della loro effettuazione e fornitura. Da tale documento emerge che la gamma dei servizi resi (comunque connessi alle funzioni base di accertamento, liquidazione e riscossione) è tale da coprire (su richiesta del Comune) l'intera procedura amministrativa connessa all'esercizio delle funzioni in materia di entrate tributarie e patrimoniali (fermo restando il mantenimento della titolarità delle funzioni medesime in capo all'Ente). Sotto questo profilo occorre rilevare che l'attività di Trentino Riscossioni non appare come meramente esecutiva o applicativa, ma si pone come reale affiancamento completo e strutturale al Comune nello svolgimento delle attività in parola, secondo la logica della "Società di sistema". Un simile tipo di servizio (illustrato analiticamente all'art. 2 dello schema di contratto di servizio allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, con particolare riguardo alle attività complementari alle fasi standard di accertamento e riscossione) non ha riscontro nei servizi svolti da alcun altro soggetto operante nel settore dell'accertamento e della riscossione dei tributi e delle entrate patrimoniali;

4. anche la mera analisi finanziaria delle tariffe proposti da Trentino Riscossioni evidenzia importi inferiori rispetto alle tariffe di mercato, come illustrato nelle tabelle di calcolo e raffronto fornite da Trentino Riscossioni S.p.A. ed agli atti del Comitato di indirizzo. In particolare si evidenzia che le condizioni applicate da Società specializzate operanti in Trentino ed a livello nazionale, come risulta dalla documentazione agli atti, sono, ad esempio un aggio pari all'1% del riscosso con un minimo garantito di € 1,85= per ogni fattura T.I.A. emessa ed un massimo di € 154,00=. Queste condizioni contrattuali, verificate da Trentino Riscossioni S.p.A. rispetto ad un contesto reale, secondo la modalità di una fattura con 5 bollettini di versamento allegati, hanno determinato un aggio effettivo applicato pari all'1,24% + I.V.A. del gettito riscosso, vale a dire un importo superiore a quello proposto da Trentino Riscossioni S.p.A. come deliberato dal Comitato di Indirizzo;

Analizzata puntuamente la struttura organizzativa di questo Comune relativamente allo svolgimento delle funzioni in materia di accertamento, liquidazione e riscossione (ordinaria e coattiva), è ritenuto che appare opportuno affidare a Trentino Riscossioni S.p.A. (in quanto società partecipata di questo Ente) le seguenti attività, fino ad oggi svolte dal Servizio Sovracomunale Tributi e Tariffe mediante affidamento a soggetto esterno:

1. *riscossione spontanea della Tariffa di igiene ambientale (TIA) per il periodo d'imposizione anni 2006 e 2007*

- in quanto tale nuova forma organizzativa appare:
- a) conveniente sotto il profilo economico, in raffronto alle tariffe di mercato come da documentazione agli atti;
 - b) significativamente più efficace sotto quello tecnico, in particolare con riferimento alle attività complessive svolte dalla Società anche in senso complementare rispetto alle funzioni standard di accertamento e riscossione. In altre parole, l'intervento di Trentino Riscossioni costituisce un supporto completo all'attività dell'Ufficio sovracomunale Tributi e Tariffe, precisando comunque che la titolarità istituzionale rimane in capo al Comune venendo affidata a Trentino Riscossioni l'attività e non la funzione;

Dato atto che l'art. 52 del D.L.vo n. 446/1997 e s.m. prevede la possibilità per gli Enti Locali di affidare mediante convenzione a soggetto esterno, anche disgiuntamente, le attività connesse all'accertamento ed alla riscossione delle proprie entrate tributarie e patrimoniali, e questo, ai sensi dello stesso art. 52 comma 5 lettera b) n. 3 e degli articoli 13 e 34 della L.P. n. 3/2006, anche mediante affidamento diretto a società controllate dal Comune e costituite ai sensi dell'art. 113 c. 5 lettera c) del D.L.vo n. 267/2000 (a livello locale dell'art. 68 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L), quale è Trentino Riscossioni S.p.A.;

Dato atto che l'art. 52 c. 5 lettera a) del medesimo D.L.vo n. 446/1997 e s.m. stabilisce che comunque l'Ente Locale può effettuare l'attività di accertamento delle proprie entrate tributarie e patrimoniali nelle forme associative di cui artt. 24, 25, 26 e 28 della L. n. 142/1990, e quindi, a livello locale, secondo le disposizioni di cui all'art. 68 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;

Dato atto che la partecipazione di questo Comune in Trentino Riscossioni S.p.A. è relativa all'affidamento di servizi di carattere generale ed istituzionale (accertamento e riscossione di entrate tributarie e patrimoniali), e non di servizi aventi per oggetto la produzione di beni e servizi non strettamente necessari al perseguitamento delle proprie finalità istituzionali, venendo in tal modo rispettato il vincolo di cui all'art. 3 c. 27 e c. 28 della L. n. 244/2007;

Ritenuto quindi legittimo, su tale presupposto normativo, l'affidamento diretto a Trentino Riscossioni delle attività sopra individuate connesse all'accertamento ed alla riscossione delle proprie entrate patrimoniali e tributarie;

Dato atto che ai sensi dell'art. 3 della convenzione sopra illustrata, il Comune è tenuto ad individuare almeno un'attività connessa all'accertamento e/o alla riscossione ordinaria e/o coattiva di proprie entrate tributarie e/o patrimoniali;

Preso visione dello schema di contratto di servizio, finalizzato a disciplinare i rapporti tra questo Comune e Trentino Riscossioni S.p.A. in materia di affidamento delle attività sopra individuate, nel testo allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, e ritenutolo, dopo attenta e puntuale valutazione, idoneo a disciplinare la materia che in questa sede rileva;

Dato atto che il contratto di servizio in parola è conforme ed esplicativo rispetto alle Condizioni generali di Servizio allegate alla convenzione che viene sottoscritta in esecuzione della presente deliberazione tra questo Comune e Trentino Riscossioni, conformemente a quanto stabilito dalla deliberazione n. 2293/2007 della Giunta Provinciale;

Valutato quindi opportuno procedere all'affidamento a Trentino Riscossioni S.p.A. delle attività sopra individuate, approvando contestualmente lo schema di contratto di servizio, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, quale strumento giuridico atto a disciplinare le modalità amministrative e tecniche per lo svolgimento dell'affidamento e per la definizione dei rapporti tra il Comune e Trentino Riscossioni S.p.A.;

Dato atto che gli importi di spettanza di Trentino Riscossioni S.P.A. per lo svolgimento delle attività affidate con il presente provvedimento verranno quantificati (alla luce dell'attività di accertamento e di riscossione effettivamente posta in essere da Trentino Riscossioni S.p.A.) in base alle tariffe stabilite dal Comitato di Indirizzo allegate al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, salvi successivi aggiornamenti come disciplinati dal contratto di servizio, ed impegnati e versati secondo le modalità stabilite dal contratto medesimo;

Rilevato infine che per la sottoscrizione del contratto di servizio rimane in carico al Comune l'onere dell'imposta di bollo nella misura del 50% (ai sensi dell'art. 12 del contratto medesimo), mentre l'imposta di registro verrà corrisposta solo in caso d'uso e non ha quindi rilievo in questa fase;

Accertata la propria competenza ai sensi degli artt. 26, c. 3 lettera h), e 28 del DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L

Visti i pareri favorevoli resi allo scopo ai sensi dell'art. 81, comma 1, del DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L., ed apposti sul frontespizio della proposta di deliberazione, rispettivamente da:

- dott.ssa Lorenza Moresco, segretario comunale, in data 10 marzo 2008, per quanto riguarda la regolarità tecnico-amministrativa, in sostituzione del dott. Antonio Geminiani, responsabile del Servizio sovracomunale Tributi e Tariffe in quanto lo stesso è tenuto ad astenersi ai sensi dell'art. 14 del DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;
- dott.ssa Maura Gobbi, Responsabile del Servizio Finanziario in data 11 marzo 2008, per quanto riguarda la regolarità contabile;

Preso atto che il consigliere signora Elena Berti ha dichiarato, ai sensi dell'art. 58 - comma 2 - del Regolamento del Consiglio comunale, di astenersi dal voto;

Evidenziato che ai sensi del comma 2 del succitato articolo 58 del Regolamento del Consiglio comunale, i consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti;

Con voti favorevoli n. 16 e astenuti n. 1 (Civettini) su n. 18 consiglieri presenti e n. 17 votanti, espressi per alzata di mano, accertati e proclamati dal Presidente con l'ausilio degli scrutatori designati;

DELIBERA

1. DI ADERIRE, per i motivi meglio espressi in premessa, a Trentino Riscossioni S.p.A.;
2. DI APPROVARE, per i motivi meglio espressi in premessa, lo schema di convenzione atto a disciplinare i rapporti tra questo Comune e Trentino Riscossioni S.p.A., anche in relazione all'esercizio del c.d. "controllo analogo", secondo il testo allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. DI ACQUISIRE dalla Provincia Autonoma di Trento n. 885 azioni di Trentino Riscossioni S.p.A. a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 33 c. 7bis della L.P. n. 3/2006 e secondo la quantificazione di cui all'allegato della deliberazione della Giunta Provinciale n. 2560/2007, del valore nominale di 1 euro cadauna per un valore complessivo di 885,00 euro, dando atto che si accettano esplicitamente le condizioni di utilizzo delle azioni stesse fissate al punto 5 della deliberazione n. 2293/2007;
4. DI APPROVARE, per i motivi meglio espressi in premessa, lo schema di contratto di servizio, nel testo allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, quale strumento giuridico atto a disciplinare le modalità amministrative e tecniche per l'affidamento a Trentino Riscossioni di attività in materia di accertamento e riscossione di entrate tributarie e patrimoniali rientranti nelle funzioni di questo Comune, nonché quale strumento giuridico per la definizione dei rapporti tra il Comune e Trentino Riscossioni S.p.A.;
5. DI AFFIDARE, per i motivi meglio espressi in premessa, a Trentino Riscossioni S.p.A. le attività di cui all'art. 2 del contratto di servizio approvato al precedente punto 4, secondo i livelli di servizio ed i corrispettivi approvati in data 18 febbraio 2008 dal Comitato di Indirizzo, allegati alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
6. DI DARE ATTO, per i motivi meglio espressi in premessa, che l'affidamento di cui alla presente deliberazione viene effettuato direttamente secondo il principio "in house" a Società della quale il Comune diviene azionista all'atto della sottoscrizione della convenzione di cui al precedente punto 2, e ciò ai sensi dell'art. 52 del D.L.vo n. 446/1997 e s.m. e degli artt. 13 e 34 della L.P. n. 3/2006, dell'art. 113 del D.L.vo n. 267/2000 e dell'art. 68 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;
7. DI DARE ATTO, per i motivi meglio espressi in premessa, che l'affidamento appare economicamente e funzionalmente conveniente rispetto alle attuali modalità di svolgimento delle attività di cui al precedente punto 2, e che i corrispettivi dovuti alla Società medesima sono stati definiti dal Comitato di Indirizzo secondo la tabella allegata al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, secondo quanto stabilito all'art. 5 del contratto di servizio;
8. DI DARE ATTO, per i motivi meglio espressi in premessa, che il contratto di servizio di cui al precedente punto 4 è conforme ed esplicativo rispetto alle Condizioni generali di Servizio allegate alla convenzione di cui al precedente punto 2, conformemente a quanto stabilito dalla deliberazione n. 2293/2007 della Giunta Provinciale;
9. DI DARE ATTO che con l'affidamento di cui al precedente punto 5 viene adempiuto l'obbligo di affidare a Trentino Riscossioni S.p.A. almeno un'attività concernente l'accertamento e la riscossione di entrate tributarie e/o patrimoniali di competenza, come richiesto dall'art. 3 della convenzione di cui al precedente punto 2;

10. DI DARE ATTO che la partecipazione di questo Comune in Trentino Riscossioni S.p.A. è relativa all'affidamento di servizi di carattere generale ed istituzionale (accertamento e riscossione di entrate tributarie e patrimoniali), e non di servizi aventi per oggetto la produzione di beni e servizi non strettamente necessari al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, venendo in tal modo rispettato il vincolo di cui all'art. 3 c. 27 e c. 28 della L. n. 244/2007;
11. DI DARE ATTO che la firma del contratto di servizio di cui al precedente punto 4 è in ogni caso subordinata all'assegnazione delle azioni di cui al precedente punto 3;
12. DI AUTORIZZARE i competenti organi e strutture comunali, nei limiti delle proprie competenze legislative e statutarie, a compiere tutti gli atti attuativi della presente deliberazione ed, in particolare, a:
- sottoscrivere la convenzione di cui al precedente punto 2, secondo le modalità di cui all'art. 3 della convenzione medesima;
 - sottoscrivere il contratto di servizio di cui al precedente punto 4;
 - perfezionare ogni eventuale atto integrativo che si rendesse necessario per il buon fine dell'operazione;
13. DI DARE ATTO che avverso alla presente deliberazione sono ammessi:
- opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5 del DPRG. 1 febbraio 2005 n. 3/L;
 - ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2, lett. b) della Legge 06.12.1971, n. 1034;
 - ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del DPR. 24.11.1971, n. 1199.

Allegati:

- schema di convenzione (Allegato n. 1) comprensivo dei due allegati alla stessa: condizioni generali di servizio (Allegato A) e tabella quote societarie (Allegato B);
- schema di contratto di servizio (Allegato n. 2) comprensivo dei due allegati allo stesso: allegato procedurale (ALLEGATO N. 1.) e allegato tecnico (ALLEGATO N. 2.);
- direttiva sui livelli delle prestazioni dei servizi erogati (Allegato n. 3);
- tabella di tariffazione (Allegato n. 4).

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Claudio Civettini

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Lorenza Moresco

Relazione di pubblicazione

Il presente verbale è stato pubblicato all'Albo comunale il giorno 20 marzo 2008 per restarvi giorni dieci consecutivi.

Mori, 20 marzo 2008

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Lorenza Moresco

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 31.3.2008 ai sensi del 2° comma dell'art. 54 della L.R. 4 gennaio 1993 n. 1 e ss.mm.

Mori,
31 MAR. 2008

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott.ssa Lorenza Moresco

SCHEMA DI CONVENZIONE
per la governance della società di sistema, ai sensi degli articoli 33, comma 7 ter e
13, comma 2, lettera b) della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in
materia di governo dell'autonomia del Trentino):
Trentino Riscossioni S.p.A

> SOMMARIO

Art. 1.	10
<i>Oggetto e finalità</i>	10
Art. 2.	11
<i>Quote societarie</i>	11
Art. 3.	11
<i>Adesioni successive</i>	4
Art. 4.	12
<i>Funzioni di direttiva, indirizzo e controllo sulle attività</i>	12
Art. 5.	12
<i>Funzioni di indirizzo nei confronti delle società</i>	12
Art. 6.	12
<i>Assemblea di coordinamento</i>	12
Art. 7.	13
<i>Comitato di indirizzo</i>	13
Art. 8.	13
<i>Norme per il funzionamento dell'Assemblea di coordinamento e del Comitato di indirizzo</i>	13
Art. 9.	14
<i>Disposizioni particolari per la componente societaria autonomie locali</i>	8
Art. 10.	14
<i>Disposizioni transitorie</i>	14
Art. 11.	15
<i>Durata e modifica della convenzione</i>	15



**SCHEMA DI CONVENZIONE
PER LA GOVERNANCE DELLA SOCIETÀ DI SISTEMA:**

Trentino Riscossioni S.p.A

Premesso che

- La Provincia autonoma di Trento, nel portare a compimento il disegno riformatore culminato con l'approvazione della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, ha inteso procedere ad una complessiva quanto sistematica riorganizzazione delle istituzioni provinciali e locali, delineando una innovativa architettura istituzionale e ispirandosi ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;
- il primo architrave della riforma istituzionale prevede l'avvio delle comunità come rinnovato luogo rappresentativo di aggregazione identitaria e funzionale;
- il secondo architrave, che si raccorda con il primo tramite definite modalità volte alla condivisione degli obiettivi della politica di bilancio, trova sicuramente il più significativo riferimento nell'iniziativa assunta dalla Provincia di costituire quali moduli organizzativi società a capitale interamente pubblico, finalizzate all'erogazione di servizi sia alla Provincia sia alla generalità degli enti collegati alla finanza provinciale;
- è emerso l'intendimento delle parti di assicurare al sistema delle autonomie del Trentino (Comuni, Comunità e, fino alla loro istituzione, Comprensori, Provincia, oltre agli enti interessati) strumenti operativi comuni ai quali i soggetti del sistema possono affidare direttamente la gestione di funzioni e attività e, in particolare:
 - a) riscossione e gestione delle entrate;
 - b) servizi informatici e di telecomunicazione;
 - c) attività di finanziamento e di trasferimento finanziario;
 - d) gestione dei patrimoni;
- possono assurgere al ruolo di società di sistema quegli strumenti già esistenti e preordinati:
 1. alla riscossione delle entrate e alla gestione della liquidità del sistema pubblico: Trentino Riscossioni S.p.A., costituita ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3;
 2. alla diffusione delle nuove tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni nel settore pubblico: Informatica Trentina S.p.A., costituita ai sensi e per gli effetti degli artt. 2 e 3 della legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10;
 3. al coordinamento e alla provvista delle risorse finanziarie per gli investimenti pubblici: Cassa del Trentino S.p.A., costituita ai sensi e per gli effetti degli artt. 1, comma 2, e 8 bis della legge provinciale 9 aprile 1973 n. 13, così come introdotti dall'art. 13 della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11;
 4. alla valorizzazione dei beni: Patrimonio del Trentino S.p.A., costituita ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1;
- nella logica di superare la frammentazione oggettiva e soggettiva del sistema pubblico provinciale, le società di sistema, che sono tenute ad erogare i servizi agli Enti alle condizioni e con le modalità indicate nelle leggi istitutive, possono diventare anche una leva fondamentale per la crescita e lo sviluppo del territorio trentino nella sua globale complessità, soprattutto nella misura in cui venga allargata la base azionaria mediante un congruo coinvolgimento degli enti locali in tali società, ed al fine di porre le società medesime al servizio del sistema della pubblica amministrazione trentina e configurarle, di conseguenza, quali "società di sistema";
- giusto l'art. 33, comma 7 bis, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (introdotto dall'art. 12 della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11), la Provincia può alienare agli

- enti locali, anche a titolo gratuito, azioni o quote delle società da essa costituite o partecipate, mentre i predetti enti possono affidare direttamente lo svolgimento di proprie funzioni e servizi alle società da essi costituite o partecipate, nel rispetto dell'ordinamento comunitario e dell'articolo 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (c.d. Decreto Bersani); gli artt. 13, comma 2, lettera b), e 33, comma 7 ter, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, hanno previsto la costituzione di un apposito organo per la gestione associata nel quale sono rappresentati tutti gli enti titolari del servizio, al fine di porre in essere un meccanismo di "governance" per la società di sistema, grazie al quale, anche in conformità all'ordinamento comunitario, ciascun ente socio possa svolgere nei confronti della società poteri sostanzialmente analoghi a quelli che l'ente medesimo può esercitare nei confronti delle strutture da esso direttamente dipendenti, sicché tali società possano presentarsi come strumento interno e tecnico degli Enti pubblici medesimi;
- gli enti aderenti alla presente convenzione, nel rispetto del proprio ordinamento interno, affidano alla società di sistema le attività, le funzioni e/o i progetti funzionali/strategici di investimento con specifico atto conforme a quanto previsto nella presente convenzione;
- è intenzione delle parti realizzare le condizioni affinché Trentino Riscossioni S.p.A., costituita ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, possa essere lo strumento operativo e servente gli Enti pubblici di cui alle premesse in osservanza alla disciplina richiamata;
- a tali fini e in particolare allo scopo di assicurare la "governance" come prescritta dalla disciplina vigente è necessario sottoscrivere la presente convenzione, sulla quale il Consiglio delle Autonomie Locali nella seduta del 12 ottobre 2007 ha espresso una valutazione favorevole e che, con la sottoscrizione, viene pienamente condivisa nei contenuti e negli obiettivi;
- si richiama la deliberazione della Giunta provinciale n. 2293 di data 19 ottobre 2007, modificata con deliberazione n. 2560 di data 23 novembre 2007;
- sono state esaminate ed accettate le condizioni generali di servizio, che descritte nell'allegato alla presente convenzione, sono da intendersi integralmente richiamate (allegato A);

Tutto ciò premesso tra:

Provincia Autonoma di Trento
Comune di Mori

si conviene quanto segue:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Le parti convengono sulla necessità, meglio descritta in premessa, di assicurare al sistema delle autonomie del Trentino (Comuni, Comunità e, fino alla loro istituzione, Comprensori, Province, oltre agli altri enti interessati) lo strumento operativo comune ai quali i soggetti del sistema possono affidare direttamente la gestione di funzioni e attività nell'ambito della riscossione e della gestione delle entrate.

2. Il predetto strumento operativo è costituito da Trentino Riscossioni S.p.A, costituita ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, e di seguito definita "società di sistema", il cui capitale sociale è di proprietà interamente pubblica.

3. Per i fini di cui al comma 1 e per assicurare la condivisione delle strategie e il governo della società di sistema, le parti convengono di esercitare congiuntamente:

- a) le funzioni di direttiva, di indirizzo e di controllo sulla società di sistema;
- b) le funzioni di indirizzo spettanti ai soci delle società di sistema ai sensi del codice civile e di quanto stabilito nello statuto della società di sistema e da questa convenzione.

Art. 2.

Quote societarie

1. Viene attribuita gratuitamente agli enti locali, subordinatamente al rispetto delle condizioni di cui all'art. 3, comma 2, la quota del capitale sociale della società di sistema, pari al 10% in proporzione al criterio generale di ripartizione tra gli enti locali di cui al comma 2.

2. La quota da attribuire agli enti locali, ai sensi del comma 1, viene ripartita in via astratta tra tutti gli enti locali della Provincia (comunità – o comprensori – e comuni) con i seguenti criteri:

- a) 50 % ai comuni e 50 % alle comunità;
- b) all'interno delle predette quote la ripartizione tra i singoli enti avviene in proporzione agli abitanti di riferimento con arrotondamento;
- c) in esito all'applicazione di a) e b) si fa riferimento alla tabella allegata^a a questa convenzione (allegato B).

3. La Provincia si fa carico, nell'ambito della propria (quota di) partecipazione, dell'eventuale cessione di quote ad enti pubblici diversi dagli enti locali, di cui al comma 1, quali l'università e la camera di commercio.

4. Al fine di garantire una maggiore rappresentatività della componente delle autonomie locali nella società di sistema, la Provincia si impegna, entro 3 anni dalla data di prima sottoscrizione della presente convenzione ad incrementare le quote di capitale di cui al comma 1 previa verifica degli impatti per il sistema della finanza pubblica provinciale.

Art. 3.

Adesioni

1. Al fine di garantire lo sviluppo dello strumento di sistema di cui all'articolo 1 e di perseguire l'obiettivo del massimo coinvolgimento dei soggetti facenti parte del sistema delle autonomie, nel rispetto delle prerogative ordinamentali di ciascun ente, le parti si impegnano a consentire l'adesione alla stessa di tutti i comuni, comunità ed altri enti pubblici che lo richiedano.

2. La cessione gratuita delle azioni prevista dalla legge è condizionata:

- a) alla sottoscrizione di questa convenzione;
- b) alla contestuale individuazione delle funzioni e delle attività da affidare alla società di sistema; tale individuazione, che comunque riguarda le attività minime di sistema, avviene, anche disgiuntamente, fra le seguenti attività:
 - una o più attività connesse all'accertamento, alla liquidazione e alla riscossione spontanea di almeno un'entrata tributaria e/o patrimoniale, inclusi oneri, interessi e sanzioni;
 - una o più attività connesse alla riscossione coattiva di almeno un'entrata tributaria e/o patrimoniale;
 - esecuzione e contabilizzazione dei pagamenti di almeno una tipologia degli aiuti previsti dalla vigente legislazione provinciale.

3. Le adesioni alla presente convenzione sono perfezionate, nel rispetto dell'ordinamento interno di ciascun ente, mediante sottoscrizione del presente atto. La richiesta di adesione va indirizzata preliminarmente al Presidente del Comitato di indirizzo; in caso di riscontro positivo da parte del Comitato di indirizzo, l'adesione è perfezionata, nel rispetto dell'ordinamento interno di ciascun ente, con la sottoscrizione unilaterale notificata al Presidente del Comitato di indirizzo. Si prescinde dal parere del Comitato di indirizzo per le adesioni alla Convenzione dei soci che hanno ricevuto le azioni gratuitamente dalla Provincia ai sensi di legge.

4. Con l'atto dell'adesione, qualora sia successiva alla prima sottoscrizione, l'ente aderente accetta anche le condizioni generali di servizio, eventualmente già in atto.

5. Nel caso in cui l'ente aderente receda dalla partecipazione alla società, cessa automaticamente dall'essere parte di questa convenzione.

Art. 4.

Funzioni di direttiva, indirizzo e controllo sulle attività

1. Le funzioni di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 1 consistono:

- a) nella definizione delle modifiche alle condizioni generali di servizio allegate a questa convenzione o delle nuove condizioni generali;
- b) nella definizione delle direttive riguardanti, in particolare, i livelli delle prestazioni nei confronti dei soci e il relativo sistema tariffario che deve comunque garantire la copertura dei costi;
- c) nella valutazione delle prestazioni fornite e degli obiettivi raggiunti rispetto a quelli assegnati,
- d) nell'individuazione della quota eventuale delle funzioni e delle attività e/o dei progetti funzionali/strategici di investimento affidabili alla società di sistema, in aggiunta alle attività minime di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 3, ed al fine di soddisfare le esigenze comuni agli enti aderenti alla convenzione .

Art. 5.

Funzioni di indirizzo nei confronti della società

1. Le funzioni di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 1 consistono:

- a) nell'individuazione dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, fatte salve le designazioni di competenza del consiglio provinciale;
- b) nell'approvazione preventiva dei piani industriali e strategici che la società è tenuta a trasmettere in conformità allo statuto preventivamente all'approvazione;
- c) nella definizione di eventuali orientamenti comuni da assumere in sede di assemblea.

Art. 6.

Assemblea di coordinamento

1. E' costituita un'assemblea di coordinamento composta da un rappresentante per ciascun ente socio che sia Parte della convenzione.

2. L'assemblea di coordinamento provvede:

- a) a nominare con cadenza triennale i componenti di cui alla lettera b), secondo comma dell'art. 7 con le modalità ivi indicate; i componenti del comitato rimangono comunque in carica fino alla nomina dei nuovi componenti. In qualsiasi momento l'assemblea medesima può dichiarare la decadenza/revoca del comitato di indirizzo ovvero di singoli componenti dello stesso che non siano membri di diritto.
- b) ad approvare unitamente alla nomina di cui alla lettera a) un documento contenente le linee guida per il comitato di indirizzo.

3. Le predette decisioni sono assunte con l'approvazione del rappresentante della Provincia e della maggioranza degli altri enti soci.

Art. 7.

Comitato di indirizzo

1. E' costituito un Comitato di indirizzo cui sono attribuite le funzioni di cui agli articoli 4 e 5.

2. Fanno parte del Comitato di indirizzo:

- a) il Presidente della Provincia o un suo delegato, nonché due componenti designati dalla Giunta provinciale;
- b) il Presidente in carica del Consiglio delle autonomie locali o un suo delegato, nonché due componenti designati dai rappresentanti delle parti diverse dalla Provincia nell'assemblea di coordinamento di cui all'articolo 6.

3. Tutti i componenti delegati o designati di cui alle lettere a) e b) del comma 2 sono individuati tra persone in possesso di requisiti di esperienza e competenza adeguati al ruolo e alla responsabilità da assumere.

4. In ordine alle attività e funzioni ovvero ai progetti funzionali/strategici di investimento, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 4, ai fini del relativo dimensionamento e della valutazione del conseguente impegno finanziario, gli enti aderenti alla presente convenzione sono chiamati a cura del Comitato di indirizzo ad esprimersi entro un termine di 30 giorni rispetto ad una proposta tecnico – economica che illustri i contenuti del progetto e ne sintetizzi i presunti costi per l'ente; tale termine può essere elevato a 60 giorni, decorso inutilmente il quale si intenderà rigettata l'adesione alla proposta formulata

5. Il Comitato di indirizzo assume le deliberazioni di cui all'articolo 4 con intesa tra la maggioranza dei componenti di cui alla lettera a) e quella dei componenti di cui alla lettera b) del comma 2. In caso di mancata intesa, ove l'oggetto della decisione riguardi prevalentemente l'attività svolta in favore della Provincia, prevale comunque l'orientamento espresso dalla maggioranza dei rappresentanti provinciali. In caso contrario prevale l'orientamento espresso dalla maggioranza dei rappresentanti degli altri enti. Il comitato di indirizzo può comunque assumere orientamenti volti a definire le modalità applicative del presente comma.

6. Il Comitato di indirizzo assume le deliberazioni di cui all'articolo 5 attraverso la ricerca di un'intesa tra le componenti di cui alle lettere a) e b) del comma 2. A tal fine i rappresentanti della Provincia sono obbligati a promuovere l'intesa in tempi compatibili con i termini previsti per l'assunzione della decisione fissando il termine finale per la conclusione dell'intesa stessa. Ove l'intesa non sia raggiunta entro tale termine, il comitato di indirizzo delibera attribuendo alla decisione della maggioranza di ciascuna componente un peso corrispondente alla partecipazione societaria della Provincia ovvero, rispettivamente, degli altri enti.

Art. 8.

Norme per il funzionamento dell'Assemblea di coordinamento e del Comitato di indirizzo

1. Presidente dell'assemblea di coordinamento è il presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra la Provincia e le Autonomie Locali in carica. Presiede il comitato di indirizzo, a turno annuale, il presidente del Consiglio delle autonomie e il Presidente della Provincia o loro delegati.

2. Il presidente dell'assemblea di coordinamento provvede alla convocazione, anche su richiesta motivata di almeno un quinto dei soci, e alla fissazione dell'ordine del giorno dell'assemblea stessa. Il presidente del comitato di indirizzo provvede alla convocazione, anche su

richiesta motivata di ciascun ente socio, e alla fissazione dell'ordine del giorno del comitato medesimo.

3. L'assemblea di coordinamento e il comitato di indirizzo deliberano validamente con la presenza di almeno un componente in rappresentanza della Provincia e uno in rappresentanza delle autonomie locali.

4. Nessun compenso o rimborso sarà riconosciuto per la partecipazione all'assemblea di coordinamento e al comitato di indirizzo. Non sono pregiudicati i diritti riconosciuti dall'ordinamento interno di ciascun ente partecipante.

5. Il supporto tecnico ai lavori dell'assemblea di coordinamento e del comitato di indirizzo è assicurato dalle strutture tecniche provinciali e del consiglio delle autonomie locali nonché da eventuali risorse messe a disposizione dagli altri enti convenzionati. Salvo diverso accordo tra le parti, le spese per il supporto tecnico rimangono in capo all'ente che le ha sostenute.

6. Ove occorra, ciascun organo può approvare ulteriori disposizioni per il proprio funzionamento.

Art. 9.

Disposizioni particolari per la componente societaria autonomie-locali

1. Le parti concordano con l'obiettivo di rendere il più efficace e mirato possibile il servizio reso dalla società in favore degli enti locali, anche al fine di perseguire un sempre maggior coinvolgimento degli stessi nell'utilizzo di tale strumento.

2. Per i fini del comma 1 le parti si impegnano, nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 4 e 5 e, ove occorra, mediante specifiche modifiche statutarie:

- a) a garantire alle autonomie locali un rappresentante nel consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale, designati dalla componente delle autonomie del Comitato di indirizzo di cui all'articolo 7; a promuovere azioni volte al conferimento al predetto rappresentante del compito di curare il rapporto con gli enti.
- b) a promuovere idonee modalità di raccordo, pure ai fini rappresentativi, con gli enti diversi dalla Provincia anche mediante misure di carattere organizzativo.

3. Fermo restando l'obbligo di osservare le decisioni raggiunte nelle sedi previste dalla presente convenzione, le parti, diverse dalla Provincia, si impegnano ad incaricare un socio quale portavoce comune in assemblea per esprimere in detta sede gli orientamenti di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), della presente convenzione.

Art. 10.

Disposizioni transitorie

1. Per il primo anno a decorrere dalla data di prima sottoscrizione di questa convenzione il comitato di indirizzo di cui all'articolo 7 è composto dal Presidente della Provincia e dal Presidente del Consiglio delle autonomie locali, o loro delegati.

2. Per la nomina del comitato di indirizzo alla scadenza del periodo di cui al comma 1, l'assemblea di coordinamento, di cui all'articolo 6, è convocata entro il trentesimo giorno antecedente alla medesima scadenza. A tale assemblea partecipano tutti gli enti soci che hanno sottoscritto la convenzione entro la medesima data.

3. In sede di prima applicazione di questa convenzione i titolari degli organi societari in carica alla data di prima sottoscrizione della convenzione medesima rimangono in carica fino alla loro naturale scadenza.

g

4. Le linee guida previste dall'articolo 6, comma 2, lettera b) sono approvate entro sei mesi dalla data di prima sottoscrizione di questa convenzione.

Art. 11.

Durata e modifica della convenzione

1. La presente convenzione ha durata a tempo indeterminato.

2. Le modifiche di questa convenzione sono apportate con l'intesa tra tutte le Parti della stessa, fatte salve le modifiche che dovessero risultare necessarie per garantire l'attuale funzionalità delle società di sistema al fine di osservare la disciplina successivamente intervenuta o mutati orientamenti giurisprudenziali. In tal caso, al fine di semplificare le attività, il Comitato di Indirizzo procederà a formulare la proposta alle Parti della presente convenzione. Rimanendo salvo il diritto di recedere dalla convenzione sottoscritta, la convenzione modificata sostituirà la precedente dopo che sarà intervenuta l'approvazione da parte della Provincia e da un numero pari al 20% (ventipercento) degli altri enti aderenti alla presente convenzione e, ove il loro numero non superi n. 50 (cinquanta) unità, comunque da almeno n. 10 (dieci) unità.

Allegato parte integrante
Condizioni generali di servizio

CONDIZIONI GENERALI DI SERVIZIO

allegate alla Convenzione per la *governance* della società di sistema, ai sensi degli articoli 33, comma 7 ter e 13, comma 2, lettera b) della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino):

Trentino Riscossioni S.p.A.

PREMESSO CHE:

- l'art. 52, comma 5 lettera b) n. 1 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 prevede la possibilità, per gli enti locali, di affidare la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate, nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, tra l'altro, alle società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale;

Ogn

- l'affidamento di cui sopra non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52, comma 2, lettera c) del citato D.Lgs. 446/1997;
- l'art. 34 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 ha autorizzato la Provincia Autonoma di Trento a "costituire o a partecipare ad una società per azioni con le caratteristiche previste dall'articolo 10, comma 7, lettere c) o d), della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6, denominata "Trentino Riscossioni S.p.A.", alla quale la Provincia medesima, i suoi enti strumentali e gli enti di cui al comma 2, possono affidare sulla base di apposito contratto di servizio, anche disgiuntamente, le attività:
 - a) di accertamento, di liquidazione e di riscossione spontanea delle entrate;
 - b) di riscossione coattiva delle entrate ai sensi del comma 6 dell'articolo 52 (Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
 - c) di esecuzione e di contabilizzazione dei pagamenti degli aiuti previsti dalla vigente legislazione provinciale, fatto salvo quanto disposto al comma 3";
- ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 34, "lo statuto della società prevede che alla stessa possano partecipare anche gli enti ad ordinamento provinciale e regionale secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 2, lettera b)";
- in data 4 agosto 2006 la Provincia ha stipulato con il Consiglio delle autonomie locali il protocollo d'intesa per l'attuazione degli strumenti di sistema per il settore pubblico provinciale, che riguarda anche le attività da affidare a Trentino Riscossioni S.p.a.;
- la Provincia, sulla base della normativa sopra esposta, ha costituito in data 2 dicembre 2006 la società Trentino Riscossioni S.p.A., con sede a Trento in Via Romagnosi, n. 9;
- in ordine alla partecipazione nella Società degli enti ad ordinamento provinciale e regionale, l'articolo 13, comma 2, lettera b) della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, prevede che "qualora il servizio pubblico sia svolto in forma associata tra più enti, l'esercizio di tutte le funzioni amministrative e di governo, comprese quelle di direttiva, d'indirizzo e di controllo, che il vigente ordinamento

attribuisce agli enti titolari del servizio spetta ... ad un consorzio tra gli enti, quale ente di diritto pubblico, ovvero a un apposito organo individuato dalla convenzione per la gestione associata nel quale sono rappresentati tutti gli enti titolari del servizio”;

- a tal fine è stata prevista la stipulazione della convenzione per la *governance* della società di sistema Trentino Riscossioni S.p.A., ai sensi degli articoli 33, comma 7 ter e 13, comma 2, lettera b) della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, a cui sono allegate le presenti condizioni generali di servizio;

Tutto ciò premesso, che si intende parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene quanto segue:

Art. 1
OGGETTO

Comma 1)

Le presenti CONDIZIONI GENERALI DI SERVIZIO, di seguito denominate “Condizioni generali”, contengono la disciplina concernente i rapporti intercorrenti tra CIASCUN ENTE firmatario la convenzione per la *governance* della società di sistema Trentino Riscossioni S.p.A., di seguito denominato “Ente”, e la società “TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.”, di seguito denominata “Società”.

Comma 2)

Attenendosi alle disposizioni contenute nelle presenti Condizioni generali, ciascun Ente affiderà alla Società, mediante contratto di servizio, anche disgiuntamente, almeno una delle attività indicate nel successivo articolo 2.

Art. 2
ATTIVITA’ *Qu*

Comma 1)

Ai sensi dell’articolo 34, comma 1, lett. a) e b) della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, le attività che l’Ente può affidare alla Società, anche disgiuntamente, sono le seguenti:

- a) accertamento, liquidazione e riscossione spontanea delle entrate tributarie e patrimoniali individuate nel successivo articolo 3, inclusi oneri, interessi e sanzioni;

- b) riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali, individuate nel successivo articolo 3;
- c) esecuzione e contabilizzazione dei pagamenti degli aiuti previsti dalla vigente legislazione provinciale ed individuati nel successivo articolo 3.

Comma 2)

Le modalità di svolgimento delle attività affidate ai sensi del comma 1 del presente articolo sono disciplinate dall'articolo 4.

Comma 3)

L'affidamento delle attività indicate nel comma 1 del presente articolo può comportare anche l'affidamento delle attività di promozione e controllo delle entrate oltre a quelle relative alle seguenti attività che sono strettamente necessarie, in quanto prodromiche o consequenziali, all'esercizio delle stesse:

- a) informazione ed assistenza agli utenti
- b) emissione di note di cortesia e avvisi bonari;
- c) concessione di rateazioni;
- d) esecuzione di rimborsi;
- e) gestione degli sgravi;
- f) accertamenti con adesione ai sensi del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218;
- g) esercizio del potere di autotutela;
- h) conciliazione e contenzioso tributario instaurato avverso atti impositivi emessi dalla Società;
- i) proposte all'Ente in ordine ad atti di disposizione dei crediti (compensazioni, transazioni, ecc.);
- j) insinuazione al passivo ed eventuali adesioni alle procedure concorsuali;
- k) ogni altra attività connessa alle precedenti.

Comma 4)

Qualora richiesto, la Società subentra all'Ente nei procedimenti amministrativi di gestione delle entrate affidate, nella fase procedimentale risultante alla data di affidamento del servizio, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 5 in tema di contenzioso tributario.

Comma 5)

Il contenzioso tributario instaurato avverso atti emessi dall'Ente, nelle materie oggetto di affidamento, sarà curato dagli Uffici competenti dell'Ente, che potranno eventualmente avvalersi della consulenza della Società.

Art. 3

INDIVIDUAZIONE DELLE ENTRATE

Comma 1)

Le attività di cui all'articolo 2 riguardano almeno una delle seguenti entrate:

- a) ICI;
- b) TARSU;
- c) Tariffa di igiene ambientale
- d) Imposta sulla pubblicità;
- e) Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- f) Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- g) Sanzioni relative a violazioni del codice della strada;
- h) Eventuali altre entrate di natura tributaria o patrimoniale.

Comma 2)

L'Ente può altresì affidare alla Società l'esecuzione o la contabilizzazione di aiuti previsti dalla vigente legislazione provinciale.

Art. 4

OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ

Comma 1)

Le attività affidate ai sensi dell'articolo 2 possono essere svolte dalla Società direttamente ovvero, ove necessario e ferma restando la responsabilità della Società, avvalendosi di soggetti in possesso di adeguate capacità ed esperienze.

Comma 2)

Nello svolgimento delle attività affidate, la Società assicura il rispetto:

- a) della vigente disciplina provinciale, nazionale e comunitaria applicabile in materia;
- b) delle disposizioni contenute nel "Regolamento delle Entrate" dell'Ente e nei singoli regolamenti dell'Ente riferiti ai vari tributi o materie oggetto di affidamento;

c) delle direttive riguardanti i livelli delle prestazioni effettuate nei confronti degli enti soci, così come definite dal Comitato di indirizzo della Società.

Comma 3)

Con specifico riguardo alla materia tributaria, la Società conforma il proprio operato alle disposizioni della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), in quanto applicabili.

Comma 4)

La Società si impegna altresì ad uniformare l'erogazione dei servizi ai seguenti principi generali:

- a) **uguaglianza**: l'attività della Società e l'erogazione dei servizi devono essere ispirate al principio di uguaglianza dei diritti dei cittadini. L'uguaglianza di trattamento deve essere intesa come divieto di ogni ingiustificata discriminazione. In particolare la Società è tenuta ad adottare le iniziative necessarie per adeguare le modalità di prestazione dei servizi alle esigenze degli utenti disabili;
- b) **imparzialità**: la Società si comporta, nei confronti dei cittadini e degli utenti secondo criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;
- c) **continuità**: la Società garantisce di svolgere le proprie attività in modo regolare e senza interruzioni;
- d) **partecipazione**: la Società predispone piani di promozione e pubblicizzazione di contenuto informativo della propria attività, in modo da coinvolgere i cittadini e favorirne la collaborazione;
- e) **informazione**: l'utente interessato ha diritto di accesso alle informazioni in possesso della Società che lo riguardano. Il diritto di accesso è esercitato secondo le modalità disciplinate dalla vigente legislazione. La Società acquisisce periodicamente la valutazione dell'utente circa la qualità del servizio reso secondo modalità concordate con l'Ente;
- f) **efficienza ed efficacia**: il servizio deve essere erogato in modo da garantire l'efficienza e l'efficacia anche tramite il massimo utilizzo degli strumenti informatici a disposizione della moderna tecnologia. La Società adotta tutte le misure idonee al raggiungimento di tali obiettivi;
- g) **chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie**: in base a quanto stabilito dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, la Società deve predisporre quanto necessario per assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli

atti a lui destinati, assumendo iniziative volte a garantire che i modelli di riscossione, le istruzioni e in generale ogni altra comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili. La Società dovrà adoperarsi altresì affinché i documenti e le istruzioni siano comprensibili ed affinché i contribuenti possano adempiere alle obbligazioni tributarie nel migliore dei modi, nelle forme meno costose e più agevoli. Gli atti prodotti dalla Società dovranno essere motivati con indicazione dei presupposti di fatto e di diritto che hanno determinato la decisione della stessa.

Comma 5)

La Società si obbliga ad esercitare le attività affidate disponendo di personale professionalmente idoneo. I dipendenti della Società dovranno tenere un comportamento diligente in relazione alla corretta esecuzione delle procedure per l'erogazione dei servizi e conformarsi ai criteri di correttezza sia all'interno della Società che nei rapporti con l'utenza.

Comma 6)

La Società si impegna al mantenimento di un sito web su Internet nel quale sono pubblicate ogni notizia ed informazione utile per l'utente/cliente e le modalità di accesso elettronico alla Società.

Comma 7)

La Società si impegna, entro un anno dall'affidamento delle attività, a dotarsi, per quanto riguarda i rapporti con l'utenza, di una Carta dei Servizi, nonché a realizzare, con cadenza almeno triennale, una indagine di Customer Satisfaction per rilevare il grado di soddisfazione degli utenti e le aree di criticità.

Comma 8)

Le entrate riscosse dalla Società sono riversate all'Ente sul conto di tesoreria con le modalità ed entro i termini che verranno concordati nel rispetto dei criteri stabiliti dal Comitato di Indirizzo.

Comma 9)

La Società si impegna a nominare e a comunicare all'Ente il soggetto responsabile delle comunicazioni con l'Ente stesso, entro 30 giorni dalla data di affidamento delle attività.

Art. 5

RENDICONTAZIONE

Comma 1)

La Società predisponde periodicamente un documento di rendicontazione, diversificato in funzione delle singole entrate affidate, che dovrà essere trasmesso al competente Ufficio dell'Ente.

Comma 2)

I contenuti, la periodicità di trasmissione di tale documento e le relative modalità, saranno definite tra le Parti.

Art. 6

ATTIVITA' DI CONTROLLO E INDIRIZZO

Comma 1)

Le funzioni di direttiva, indirizzo e controllo sulle attività affidate alla Società sono esercitate dal Comitato di indirizzo della stessa.

Comma 2)

L'Ente esercita il controllo sui servizi affidati alla Società a mezzo del proprio rappresentante nell'Assemblea di coordinamento, nell'ambito dei poteri e delle funzioni a tale organo attribuiti dalla Convenzione per la *governance* della società di sistema.

Comma 3)

Per l'esecuzione delle attività affidate, l'Ente verserà alla Società l'importo determinato dall'applicazione di tariffe, che saranno stabilite dal Comitato di indirizzo previsto dalla convenzione per la *governance* della Società, in modo da garantire comunque la copertura dei costi sostenuti dalla Società per l'espletamento dei servizi.

Comma 4)

Ai fini di cui al comma 3, la società invia al Comitato di indirizzo la documentazione relativa all'analisi dei costi relativi a ciascun servizio, contenente l'indicazione dell'importo tariffario tale da garantirne la copertura.

Art. 7

SEGRETO D'UFFICIO E TUTELA DELLA PRIVACY

Comma 1)

Le notizie relative alle attività affidate, comunque venute a conoscenza del personale della Società, non devono essere comunicate o divulgare a terzi, né possono essere

utilizzate da parte della medesima, o da parte di chiunque collabori alla sua attività, per fini diversi da quelli contemplati nel presente contratto.

Comma 2)

Le parti si impegnano a mantenere le misure di sicurezza idonee a salvaguardare la riservatezza dei dati trattati secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 8

MODIFICHE DELLE CONDIZIONI GENERALI

Comma 1)

Le presenti Condizioni generali sono modificabili dal Comitato di indirizzo della Società.

Comma 2)

L'Ente e la Società si impegnano sin d'ora ad osservare le disposizioni delle presenti Condizioni generali e tutte le modifiche eventualmente apportate alle stesse dal Comitato di indirizzo.

Le parti danno atto che tutto quanto precede è conforme alla loro volontà ed appresso sottoscrivono senza riserve:

Trento, ___/___/___

Sottoscrizione delle parti

Tabella - Allegato B)

Comune	Azioni Trentino Riscossioni (*)						
Ala	831	Centa San Nicolo'	60	Massimeno	11		
Albiano	145	Cimego	42	Mazzin	47		
Aldeno	297	Cimone	60	Mezzana	86		
Amblar	21	Cinte Tesino	37	Mezzano	163		
Andalo	100	Cis	30	Mezzocorona	484		
Arco	1.580	Civezzano	363	Mezzolombardo	641		
Avio	401	Cles	674	Moena	257		
Baselga di Pinè	468	Cloz	71	Molina di Ledro	153		
Bedollo	141	Commezzadura	96	Molvено	111		
Bersone	28	Concei	80	Monclassico	81		
Besenello	213	Condino	149	Montagne	26		
Bezzecca	58	Coredo	158	Mori	885		
Bieno	45	Croviana	63	Nago-Torbole	253		
Bleggio Inferiore	117	Cunevo	55	Nanno	62		
Bleggio Superiore	150	Daiano	64	Nave San Rocco	132		
Bocenago	40	Dambel	42	Nogaredo	185		
Bolbeno	35	Daone	58	Nomi	126		
Bondo	66	Dare'	22	Novaledo	90		
Bondone	65	Denno	117	Ospedaletto	80		
Borgo Valsugana	655	Dimaro	121	Ossana	77		
Bosentino	78	Don	24	Padernone	65		
Breguzzo	58	Dorsino	43	Palu' del Fersina	19		
Brentonico	375	Drena	50	Panchia'	73		
Bresimo	26	Dro	380	Ronzo-Chienis	99		
Brez	73	Faedo	58	Peio	188		
Brione	15	Fai della		Pellizzano	75		
Caderzone	62	Paganella	90	Pelugo	38		
Cagno'	36	Faver	81	Pergine			
Calavino	136	Fiave'	105	Valsugana	1.858		
Calceranica al		Fiera di Primiero	54	Pieve di Bono	137		
Lago	123	Fierozzo	45	Pieve di Ledro	60		
Caldes	105	Flavon	52	Pieve Tesino	72		
Caldonazzo	298	Folgaria	310	Pinzolo	301		
Calliano	131	Fondo	144	Pomarolo	226		
Campitello di		Fornace	127	Pozza di Fassa	190		
Fassa	72	Frassilongo	34	Praso	35		
Campodenno	145	Garniga Terme	37	Predazzo	438		
Canal San Bovo	162	Giovo	244	Preore	39		
Canazei	181	Giustino	73	Prezzo	21		
Capriana	59	Grauno	15	Rabbi	140		
Carano	98	Grigno	230	Ragoli	77		
Carisolo	92	Grumes	47	Revo'	123		
Carzano	50	Imer	118	Riva del Garda	1.512		
Castel Condino	24	Isera	248	Romallo	58		
Castelfondo	62	Ivano-Fracena	28	Romeno	129		
Castello-Molina		Lardaro	19	Roncegno	264		
di Fiemme		Lasino	127	Ronchi Valsugana	39		
Castello Tesino	136	Lavarone	111	Roncone	144		
Castelnuovo	96	Lavis	819	Ronzone	37		
Cavalese	381	Levico Terme	688	Rovere' della			
Cavareno	99	Lisignago	49	Luna	156		
Cavedago	53	Livo	89	Rovereto	3.536		
Cavedine	279	Lomaso	153	Ruffre'	42		
Cavizzana	24	Lona-Lases	78	Rumo	84		
Cembra	180	Luserna	30	Sagron Mis	21		
		Male'	213	Samone	52		
		Malosco	39	San Lorenzo in	115		

gen

Tabella - Allegato B)

Banale		Villa Lagarina	341
San Michele all'Adige	254	Villa Rendena	86
Sant'Orsola		Volano	289
Terme	98	Zambana	160
Sanzeno	92	Ziano di Fiemme	160
Sarnonico	71	Zuclo	34
Scurelle	132	TOTALE	50.000
Segonzano	152	<i>(*) del valore nominale di € 1</i>	
Sfruz	30		
Siror	123		
Smarano	46		
Soraga	68		
Sover	91		
Spera	56		
Spiazzo	119		
Spormaggiore	121		
Sporminore	71		
Stenico	110	Ambito	Azioni Trentino Riscossioni (*)
Storo	451	Valle di Fiemme	1.896
Strembo	50	Primiero	994
Strigno	140	Bassa Valsugana	2.614
Taio	276	Alta Valsugana	4.821
Tassullo	186	Cembra	1.104
Telve	186	Valle di Non	3.787
Telve di Sopra	62	Valle di Sole	1.515
Tenna	96	Giudicarie	3.610
Tenno	189	Alto Garda e	
Terlago	159	Ledro	4.491
Terragnolo	76	Vallagarina	8.233
Terres	32	Ladino di Fassa	925
Terzolas	59	Altopiano di	
Tesero	271	Folgaria,	
Tiarno di Sopra	103	Lavarone e	
Tiarno di Sotto	71	Luserna	451
Tione di Trento	353	Rotaliana	1.724
Ton	124	Paganella	474
Tonadico	145	Val d'Adige	12.391
Torcegno	69	Valle dei Laghi	970
Trambileno	133	TOTALE	50.000
Transacqua	207	<i>(*) del valore nominale di € 1</i>	
Trento	11.017		
Tres	67		
Tuenno	231		
Valda	22		
Valfloriana	53		
Vallarsa	138		
Varena	80		
Vattaro	107		
Vermiglio	187		
Vervo'	68		
Vezzano	205		
Vignola-Falesina	13		
Vigo di Fassa	110		
Vigolo Vattaro	207		
Vigo Rendena	47		
Villa Agnedo	95		

CONTRATTO DI SERVIZIO

ai sensi dell'articolo 34 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norma in materia di governo dell'autonomia del Trentino)

tra le Parti:

(1) COMUNE DI MORI, con sede a Mori in Via Scuole, n. 2, codice fiscale n. _____, rappresentata da:

- _____, nato a _____ il _____ che interviene ed agisce nella sua qualità di _____, in forza di quanto disposto dalla deliberazione dell'Organo competente di data ____;

(2) Società "Trentino Riscossioni S.p.A.", con sede a Trento in Via _____, n. 9, codice fiscale e partita I.V.A. n. _____, rappresentata da:

- _____, nato a _____ il giorno _____ che interviene ed agisce nella sua qualità di legale rappresentante, in forza della deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Società di data _____.

PREMESSO CHE:

— l'art. 34 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 ha autorizzato la Provincia Autonoma di Trento a "costituire o a partecipare ad una società per azioni con le caratteristiche previste dall'articolo 10, comma 7, lettere c) o d), della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6, denominata "Trentino Riscossioni S.p.A.", alla quale la Provincia medesima, i suoi enti strumentali e gli enti di cui al comma 2, possono affidare sulla base di apposito contratto di servizio, anche disgiuntamente, le attività:

a) di accertamento, di liquidazione e di riscossione spontanea delle entrate;



- b) di riscossione coattiva delle entrate ai sensi del comma 6 dell'articolo 52 (Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
 - c) di esecuzione e di contabilizzazione dei pagamenti degli aiuti previsti dalla vigente legislazione provinciale, fatto salvo quanto disposto al comma 3";
- ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 34, "lo statuto della società prevede che alla stessa possano partecipare anche gli enti ad ordinamento provinciale e regionale secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 2, lettera b). Il medesimo statuto può prevedere che alla stessa possano partecipare anche società a capitale interamente pubblico nonché, alle condizioni previste dallo statuto e nel rispetto del diritto comunitario, altri enti pubblici e la società costituita ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 2 dicembre 2005, n. 248".
- la Provincia, sulla base della normativa sopra esposta, ha costituito in data 2 dicembre 2006 la società Trentino Riscossioni S.p.A., con sede a Trento in Via Romagnosi, n. 9;
- in ordine alla partecipazione nella Società degli enti ad ordinamento provinciale e regionale, l'articolo 13, comma 2, lettera b) della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, prevede che "qualora il servizio pubblico sia svolto in forma associata tra più enti, l'esercizio di tutte le funzioni amministrative e di governo, comprese quelle di direttiva, d'indirizzo e di controllo, che il vigente ordinamento attribuisce agli enti titolari del servizio spetta (...) ad un consorzio tra gli enti, quale ente di diritto pubblico, ovvero a un apposito organo individuato dalla convenzione per la gestione associata nel quale sono rappresentati tutti gli enti titolari del servizio";
- a tal fine è stato approvato, con delibera di Giunta provinciale n. 2293 del 19 ottobre 2007, lo schema di convenzione per la *governance* di Trentino Riscossioni S.p.A., ai sensi degli articoli 33, comma 7 ter e 13, comma 2, lettera b) della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, a cui sono allegate, ai sensi dell'art. 4 della stessa, le condizioni generali di servizio tra gli enti firmatari della convenzione e la società Trentino Riscossioni S.p.A.;

- il Comune di Mori, giusta deliberazione dell'Organo competente di data, ha stabilito di aderire alla predetta convenzione;
- conseguentemente, in data ___ ha sottoscritto la convenzione ed acquisito n. ___ azioni della Società;
- ai sensi dell'art. 3, comma 4, della citata convenzione, con l'atto dell'adesione alla medesima il Comune di Mori aderente accetta anche le condizioni generali di servizio;
- l'art. 1, comma 2, delle predette condizioni generali di servizio, prevede che, attenendosi alle disposizioni in esse contenute, ciascun Ente affidi alla Società, mediante contratto di servizio, anche disgiuntamente, almeno una delle attività indicate nell'art. 2, riguardanti almeno una delle entrate di cui al successivo art. 3 delle medesime condizioni generali;
- sulla base di tali disposizioni, occorre ora procedere alla stipulazione del contratto di servizio tra l'Ente e la Società, ai sensi dell'art. 34 della legge provinciale n. 3/2006;
- la documentazione antimafia di cui al D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, articolo 1, comma 2), lettera a), non è richiesta per i rapporti tra Pubbliche Amministrazioni, Enti pubblici, Enti o Aziende vigilate dallo Stato o da altro Ente pubblico, Imprese comunque controllate dallo Stato o da altro Ente pubblico, fra le quali rientra la Società Trentino Riscossioni S.p.A.;

Tutto ciò premesso, che si intende parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1
OGGETTO

Comma 1)

Il presente contratto di servizio, di seguito denominato "Contratto", attenendosi alle disposizioni contenute nelle Condizioni generali di servizio di cui in premessa, contiene la disciplina concernente i rapporti intercorrenti tra il COMUNE DI MORI, di seguito denominato "Ente", e la società

Ag

“TRENTINO RISCOSSIONI S.p.A.”, di seguito denominata “Società”, relativamente all’affidamento delle attività indicate nell’articolo 2.

Art. 2

ATTIVITA’

Comma 1)

Ai sensi dell’articolo 34 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, l’Ente, affida alla Società la gestione delle seguenti attività:

- a) riscossione spontanea delle seguenti entrate Tariffa Igiene Ambientale (T.I.A.) per il periodo d’imposizione anni 2006 e 2007.

Nell’allegato n. 1 del presente contratto sono definite le fasi procedurali nelle quali si esplicano le attività di cui al presente comma.

La titolarità della funzione impositiva e la sottoscrizione degli atti conseguenti all’attività della Società rimangono in capo all’Ente, nei limiti di cui all’allegato n. 1. La Società svolgerà le attività prodromiche, connesse e conseguenti a tale funzione secondo le specifiche richieste e nei limiti definiti dal presente Contratto di Servizio.

Comma 2)

Le modalità di svolgimento delle attività affidate ai sensi del comma 1 del presente articolo sono disciplinate dall’articolo 3 e dall’allegato n. 1.

Comma 3)

L’affidamento delle attività indicate nel comma 1 del presente articolo comporta anche l’affidamento delle seguenti attività:

- a) supporto all’informazione ed assistenza agli utenti, compresa la predisposizione di eventuali note di cortesia;
- b) supporto e consulenza in fase di predisposizione di ruoli, liste di carico e documenti analoghi;
- c) supporto e consulenza in materia di ravvedimento operoso, compresa la predisposizione del relativo programma di calcolo automatico;
- d) supporto e consulenza in materia di accertamento con adesione ai sensi del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218;
- e) supporto e consulenza in materia di applicazione del potere di autotutela;
- f) supporto e consulenza in materia di conciliazione e contenzioso tributario instaurato avverso atti impositivi emessi;

- g) fornitura all'Ente, sulla base dei dati disponibili ed in tempi utili per la predisposizione del bilancio, di un flusso informativo volto a permettere l'elaborazione delle previsioni di bilancio e di simulazioni in materia di entrate;
- h) supporto e consulenza generali in ogni altra attività in materia di applicazione delle entrate di cui al comma 1.

Comma 4)

L'Ente può affidare ulteriori attività alla Società con atto modificativo del presente Contratto.

Art. 3

OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ

Comma 1)

Le attività affidate ai sensi del Contratto possono essere svolte dalla Società direttamente ovvero, ove necessario e ferma restando la responsabilità della Società, avvalendosi di soggetti in possesso di adeguate capacità ed esperienze.

Comma 2)

Nello svolgimento delle attività affidate, la Società, fermo restando il rispetto degli obblighi previsti dall'articolo 4 delle condizioni generali di servizio, si impegna in particolare:

- a) al mantenimento di un sito web su Internet nel quale sono pubblicate ogni notizia ed informazione utile per l'utente/cliente e le modalità di accesso elettronico alla Società;
- b) a dotarsi, entro un anno dalla sottoscrizione del presente Contratto, per quanto riguarda i rapporti con l'utenza, di una Carta dei Servizi, nonché a realizzare, con cadenza almeno triennale, una indagine di Customer Satisfaction per rilevare il grado di soddisfazione degli utenti e le aree di criticità.
- c) a riversare all'Ente le entrate riscosse con le modalità ed entro i termini previsti all'articolo 7, tenuto conto dei criteri eventualmente stabiliti dal Comitato di indirizzo della Società.

Art. 4

OBBLIGHI DELL'ENTE

Comma 1)

L'Ente si impegna a cooperare con la Società e, in particolare, ad adottare tempestivamente tutti i provvedimenti ed a porre in essere tutti gli adempimenti che rientrano nelle proprie competenze al

fine di rendere più agevole la corretta ed efficiente esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto da parte della Società.

Comma 2)

L'obbligo di cooperazione consiste, in particolare:

- a) nel mettere a disposizione della Società le banche dati, di qualsiasi natura, finalizzate alla corretta gestione dei servizi affidati ed a fornire i flussi informativi necessari a tenerle aggiornate;
- b) nell'inviare alla Società i flussi informativi, distinti a seconda del tipo di entrata e della modalità di riscossione, contenenti i dati necessari per effettuare la riscossione delle entrate affidate ai sensi dell'art. 2, nei termini e con le modalità di cui all'allegato n. 1;
- c) nel mettere a disposizione tutte le procedure automatizzate realizzate per la gestione informatizzata dei servizi affidati alla Società, impegnandosi a mantenerle e ad effettuare su di esse le implementazioni necessarie ad incrementarne la funzionalità al duplice fine di snellire il lavoro e favorire i contribuenti;
- d) nella collaborazione da parte degli uffici dell'Ente, che sono tenuti ad informare con congruo anticipo la Società in ordine alle eventuali modifiche ai regolamenti ed agli altri provvedimenti amministrativi dell'Ente che possono, in qualsiasi modo, incidere sull'erogazione dei servizi;
- e) nella promozione del coordinamento fra la Società e gli organi e/o le strutture dell'Ente per fatti e comportamenti che possono incidere sui servizi svolti dalla Società stessa;
- f) nella possibilità, al fine di garantire lo svolgimento delle attività previste dall'articolo 2, di mettere a disposizione della Società beni e attrezzature a titolo gratuito, qualora necessari, secondo modalità concordate di volta in volta.

Comma 3)

Le parti del presente contratto si attivano per assicurare la compatibilità dei rispettivi sistemi informativi, al fine di un efficace dialogo tra gli stessi.

Art. 5

DEFINIZIONE DEI RAPPORTI ECONOMICO-FINANZIARI

Comma 1)

Per l'esecuzione delle attività affidate con il presente contratto, l'Ente verserà alla Società l'importo determinato dall'applicazione delle tariffe stabilite dal Comitato di indirizzo previsto dalla convenzione per la *governance* della Società.

Comma 2)

Le eventuali variazioni di tali tariffe apportate dal Comitato di indirizzo della Società saranno applicabili al presente contratto con la decorrenza stabilita dal Comitato di indirizzo.

Art. 6

RENDICONTAZIONE

Comma 1)

La Società mette a disposizione sul proprio sito web un flusso informatico di rendicontazione, diversificato in funzione delle singole entrate oggetto del presente Contratto.

Comma 2)

I dati di rendicontazione, distinti per giorno di riscossione, risulteranno disponibili nella settimana successiva a quella nella quale è avvenuto il riversamento.

Art. 7

RIVERSAMENTO

Comma 1)

Le entrate riscosse dalla Società ai sensi del presente Contratto in ciascuna decade sono riversate all'Ente al netto dell'importo di cui all'art. 5 entro il decimo giorno successivo allo scadere della decade medesima, salvo maggior termine disposto dall'Ente.

Comma 2)

Si definiscono riscosse le entrate che risultano accreditate sui conti della Società. Per giorno di riscossione si intende la data di valuta dell'accordo sui conti della Società o, nel caso di accredito con valuta antegata successivo alla chiusura delle operazioni necessarie per il bonifico di riversamento, la data di accredito sui conti. Nel caso di riscossioni per le quali non è possibile effettuare correttamente l'accordo per cause non imputabili alla Società, per giorno di riscossione si intende quello di attribuzione dell'incasso all'Ente ed all'entrata.

Comma 3)

In sede di riversamento all'Ente la Società si impegna a tenere distinti gli importi per tipologia di entrata.

Art. 8

ATTIVITA' DI CONTROLLO E INDIRIZZO

g.m.

Comma 1)

Le funzioni di direttiva, indirizzo e controllo sulle attività affidate alla Società sono esercitate dal Comitato di indirizzo della stessa.

Comma 2)

L'Ente esercita il controllo sui servizi affidati alla Società a mezzo del proprio rappresentante nell'Assemblea di coordinamento, nell'ambito dei poteri e delle funzioni a tale organo attribuiti dalla Convenzione per la *governance* della Società.

Art. 9

DURATA ED EFFICACIA

Comma 1)

Il presente Contratto avrà inizio dalla data della sua sottoscrizione e durata fino al 31 dicembre 2011 e potrà essere prorogato.

Comma 2)

Il presente Contratto può essere integrato o modificato con successivi atti aggiuntivi.

Art. 10

SEGRETO D'UFFICIO E TUTELA DELLA PRIVACY

Comma 1)

Le notizie relative all'attività oggetto del presente Contratto comunque venute a conoscenza del personale della Società, non devono essere comunicate o divulgare a terzi, né possono essere utilizzate da parte della medesima, o da parte di chiunque collabori alla sua attività, per fini diversi da quelli contemplati nel presente contratto.

Comma 2)

Le parti si impegnano a mantenere le misure di sicurezza idonee a salvaguardare la riservatezza dei dati trattati secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 11

REVOCA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Comma 1)

Il presente Contratto può essere risolto per grave inadempimento di una delle parti. La gravità dell'inadempimento deve essere valutata in senso oggettivo quale mancata o inesatta prestazione nel quadro generale dell'esecuzione e, avendo riguardo all'interesse concreto dell'altro contraente.

Comma 2)

La parte che rileva il grave inadempimento deve darne tempestiva comunicazione all'altro contraente, concedendo un congruo termine, pari almeno a trenta giorni, per adempiere agli obblighi contrattuali.

Comma 3)

E' inoltre causa di risoluzione del presente Contratto l'eventuale recesso da parte dell'Ente dalla convenzione per la *governance* delle società di sistema.

Art. 12

REGIME FISCALE

Comma 1)

L'imposta di bollo relativa al presente Contratto è ripartita tra le parti nella misura del cinquanta per cento.

Comma 2)

Ai fini fiscali, le Parti dichiarano che il presente Contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, trattandosi di scrittura privata non autenticata non avente autonomo contenuto patrimoniale e comunque riguardante prestazioni soggette ad I.V.A.

Le parti danno atto che i soggetti responsabili delle comunicazioni relative alla gestione del presente contratto sono i seguenti:

- per la Società, _____

- per l'Ente, Responsabile del Servizio Sovracomunale Tributi e Tariffe;

Le parti danno atto che tutto quanto precede è conforme alla loro volontà ed sottoscrivono senza riserve, come appresso, in presente contratto ed i seguenti allegati:

- allegato procedurale (ALLEGATO N. 1)
- allegato tecnico (ALLEGATO N. 2)

Trento, ___/___/___

Sottoscrizione delle parti



**MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLE ATTIVITA'
DI CUI ALL'ART. 2 AFFIDATE A TRENTINO RISCOSSIONI**

1. RISCOSSIONE ORDINARIA

1.1 *Riscossione ordinaria – tipologia A:* la riscossione ordinaria di entrate (tributarie o patrimoniali) derivanti da ruolo, lista di carico o documentazione analoga viene effettuata da Trentino Riscossioni con la seguente procedura standard:

- a) presa in carico del file (lista di carico) contenente i dati (su tracciato record preventivamente concordato) necessari alla riscossione. Il file viene fornito esclusivamente su supporto informatico dall'Ente affidante;
- b) elaborazione dei dati contenuti nel file con il completamento di quelli necessari alla corretta riscossione dell'entrata (eventuali codici di riconciliazione, deleghe R.I.D. ecc.);
- c) predisposizione del layout di stampa (su formato preconcordato con l'ente affidante) e procedure conseguenti;
- d) stampa e postalizzazione dei documenti di riscossione;
- e) predisposizione degli adempimenti connessi ai rapporti con il sistema interbancario per la riscossione, riversamento e rendicontazione secondo le varie tipologie di pagamento concordate con l'Ente affidante;
- f) gestione, in base ad indicazioni provenienti dall'Ente e contenute in nuovo flusso informatico, delle fasi relative a sospensive, rateizzazioni, rimborsi, discarichi totali o parziali delle posizioni originarie;
- g) verifica degli insoluti, predisposizione ed invio automatico di lettera ordinaria di sollecito, gestione delle conseguenti fasi di riversamento e rendicontazione.

1.2 *Riscossione ordinaria – tipologia B:* la riscossione ordinaria di entrate (tributarie o patrimoniali) non derivanti da ruolo, lista di carico o documentazione analoga (e quindi in autoliquidazione da parte del contribuente / utente) viene effettuata da Trentino Riscossioni con la seguente procedura standard:

- a) presa in carico del file contenente i nominativi e le informazioni da inviare al contribuente;
- b) predisposizione del layout di stampa (su formato preconcordato) e procedure conseguenti; stampa e postalizzazione dei documenti;
- c) predisposizione degli adempimenti connessi ai rapporti con il sistema interbancario per la riscossione, riversamento e rendicontazione secondo le varie tipologie di pagamento concordate con l'Ente;
- d) riversamento all'Ente delle riscossioni effettuate e rendicontazione dei dati dei versamenti.

2. RISCOSSIONE COATTIVA

A) Riscossione coattiva di insoluti derivanti da entrate la cui riscossione spontanea è già stata affidata a Trentino Riscossioni:

- a) predisposizione di layout di stampa per un secondo sollecito con contestuale messa in mora del soggetto debitore (Raccomandata R/R), su formato concordato con l'Ente affidante;
- b) stampa e postalizzazione dei documenti conseguenti e gestione delle successive fasi (riscossione, riversamento, rendicontazione);
- c) gestione, in base ad indicazioni provenienti dall'Ente e contenute in nuovo flusso informatico, delle fasi relative a sospensive, rateizzazioni, rimborsi, discarichi totali o parziali delle posizioni originarie;
- d) verifica della potenziale solvibilità delle residue partite insolute, in stretta collaborazione con l'Ente e le informazioni a disposizione dello stesso;

ogn

- e) predisposizione dei documenti per l'escusione coattiva del credito secondo le modalità previste per legge;
- f) formalizzazione ed invio dei documenti relativi alla riscossione coattiva;
- g) riversamento all'Ente delle riscossioni effettuate e rendicontazione dei dati relativi ai versamenti;
- h) gestione delle successive eventuali procedure concorsuali (insinuazione fallimentare, pignoramento, procedure previste per legge);
- i) gestione, in base ad indicazioni provenienti dall'Ente e contenute in nuovo flusso informatico, delle fasi relative a sospensive, rateizzazioni, rimborsi, discarichi totali o parziali delle posizioni originarie.

- B) Riscossione coattiva di insoluti derivanti da entrate gestite dall'Ente la cui riscossione ordinaria non è stata affidata a Trentino Riscossioni:
- a) presa in carico del file (lista di carico) contenente i dati (su tracciato record preventivamente concordato con l'Ente affidante) necessari alla riscossione coattiva. Al fine di permettere il supporto e la consulenza giuridica di Trentino Riscossioni s.p.a., l'Ente mette a disposizione la documentazione relativa al soggetto da escludere;
 - b) le procedure susseguenti sono identiche a quelle illustrate alla precedente lettera A).

3. ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO FINALIZZATA ALL'ACCERTAMENTO:

In tale attività vanno ricomprese tutte le azioni volte al recupero delle entrate non riscosse anche a seguito della verifica delle basi imponibili. Trentino Riscossioni s.p.a. effettuerà:

- a) l'acquisizione delle banche dati disponibili, provenienti dall'Ente o da altri soggetti detentori (Camera di Commercio, Catasto e Tavolare, Soggetti gestori di servizi pubblici, anagrafe della popolazione residente, anagrafe tributaria ecc.);
- b) incrocio delle banche dati relative a singoli tributi o entrate patrimoniali con le banche dati di cui al punto precedente;
- c) formazione di liste di posizioni per le quali si rende necessario ulteriore approfondimento in stretta collaborazione con l'Ente;
- d) predisposizione, su richiesta dell'Ente, dei documenti necessari per la formalizzazione dell'attività di accertamento (lettere interlocutorie, preavvisi, avvisi di accertamento ecc.).

4. GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE DELLE POLIZIE LOCALI

Trentino Riscossioni S.p.A. provvede a:

- Data entry degli atti di accertamento;
- Consultazione archivi P.R.A. e M.C.T.C.;
- Predisposizione verbali per la notificazione;
- Postalizzazione degli atti da notificare;
- Registrazione delle informazioni relative alle notificazioni;
- Lettura fotogrammi autovelox;
- Comunicazioni decurtazioni punti all'archivio D.T.T. ;
- Rinotifica degli atti inesitati;
- Verifiche anagrafiche;
- Predisposizione lettere preruolo;
- Predisposizione ruoli;
- Attività amministrativa di adeguamento dei palmari

5. ULTERIORI SERVIZI:

A corollario ed integrazione delle predette procedure, Trentino Riscossioni s.p.a., se richiesta dall'Ente affidante, provvede anche a svolgere le seguenti attività:

- i) supporto all'informazione ed assistenza agli utenti, compresa la predisposizione di eventuali note di cortesia;
- j) supporto e consulenza in fase di predisposizione di ruoli, liste di carico e documenti analoghi;
- k) supporto e consulenza in materia di ravvedimento operoso, compresa la predisposizione del relativo programma di calcolo automatico;
- l) supporto e consulenza in materia di accertamento con adesione ai sensi del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218;
- m) supporto e consulenza in materia di applicazione del potere di autotutela;
- n) fornitura all'Ente, sulla base dei dati disponibili ed in tempi utili per la predisposizione del bilancio, di un flusso informativo volto a permettere l'elaborazione delle previsioni di bilancio;
- o) supporto e consulenza in materia di conciliazione e contenzioso tributario instaurato avverso atti impositivi emessi;

Si precisa che le attività di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) sono comprese nelle procedure e nei costi di cui ai precedenti punti da 1 a 4, ma vengono attivate solo su richiesta specifica dell'Ente.

L'attività di cui alla lettera g) è attivata solo su richiesta specifica dell'Ente ed è erogata sulla base di un corrispettivo da definirsi.

Gli eventuali servizi personalizzati e/o aggiuntivi richiesti verranno definiti e concordati, anche nei costi, separatamente e direttamente tra Trentino Riscossioni s.p.a. e l'Ente affidante.



ALLEGATO TECNICO

1. CANALI DI PAGAMENTO

Trentino Riscossioni e l'ente convengono sull'opportunità di utilizzare quali canali di pagamento per l'incasso delle entrate di cui all'art. 2 del contratto di servizio, le modalità RID e Bollettino Bancario FRECCIA.

2. RID

La modalità **RID** richiede la preliminare acquisizione di un'apposita delega sottoscritta da parte del titolare presso la banca di domiciliazione del proprio conto corrente. Il contribuente che intende avvalersi della modalità di riscossione RID deve rivolgersi alla banca di domiciliazione del proprio conto corrente e depositare il modello di richiesta di apertura RID che Trentino Riscossioni alleggerà alla fattura emessa.

Trentino Riscossioni raccoglierà i flussi elettronici di adesione alla modalità di pagamento RID, direttamente dal circuito interbancario.

Nel caso in cui il titolare del conto di addebito differisca dal contribuente, il modello RID va sottoscritto dalla persona titolare del conto.

3. FRECCIA

Si tratta del canale d'incasso che viene utilizzato in tutti i casi in cui non è sottoscritto il modello di richiesta RID. E' prevista la stampa di un bollettino bancario che può essere pagato presso qualsiasi banca presente sul territorio nazionale. Nel caso in cui il pagamento avvenga presso gli sportelli Unicredit o Casse Rurali associate alla Federazione delle Cooperative il cittadino non dovrà corrispondere alcuna commissione bancaria.

Il bollettino viene stampato da Trentino Riscossioni sulla base dei dati presenti nel flusso informativo (lista di carico) forniti dall'ente.


Ogni bollettino emesso viene abbinato ad una codifica, univoca e distinta per ciascun bollettino, al fine di verificare gli avvenuti pagamenti. Trentino Riscossioni inserisce nel flusso messo a disposizione dal comune le suddette codifiche.

Trentino Riscossioni invia ad ogni contribuente il titolo di riscossione relativo all'entrata in questione con allegati tutti i bollettini relativi alle varie rate di pagamento. L'Ente avrà modo di conoscere i pagamenti avvenuti (nel rispetto o meno della data scadenza) e gli insoluti.

4. FLUSSI INFORMATIVI OGGETTO DI INTERSCAMBIO ELETTRONICO

Lista di carico

L'Ente fa pervenire a Trentino Riscossioni un flusso informatico costituente la lista di carico dell'entrata in questione.



Tale flusso deve contenere tutti gli elementi necessari alla produzione degli avvisi: fattura o altro titolo di riscossione, bollettini e comunicazioni.

Il flusso costituente la lista di carico deve pervenire a Trentino Riscossioni almeno 60 giorni prima della scadenza del primo pagamento. Analogamente si applica anche agli eventuali e successivi flussi informatici contenenti discarichi, rimborsi, rateizzazioni, sospensioni, proroghe. Trentino Riscossioni assicura la coerenza del contenuto degli avvisi trasmessi ai contribuenti rispetto alle modalità di pagamento scelte dagli stessi.

Disposizioni di pagamento RID

Il flusso elettronico per l'addebito sui conti correnti viene prodotto da Trentino Riscossioni utilizzando la lista di carico e le deleghe precedentemente autorizzate.

Il flusso viene poi inoltrato sul circuito interbancario.

5. RIVERSAMENTO E RENDICONTAZIONE

Sul sito di Trentino Riscossioni, l'Ente avrà modo di verificare, per ogni flusso di carico, lo stato di ogni singola posizione in termini pagamenti avvenuti (con relative date e importi) nonché degli insoluti.

L'aggiornamento di tali informazioni avviene nella settimana successiva all'avvenuto riversamento all'Ente.

6. COMUNICAZIONI AI SOGGETTI DEBITORI

Trentino Riscossioni, a partire dal flusso costituente la lista di carico inviata dall'Ente, e successivamente, dallo stesso convalidata, cura tutta la fase di stampa e postalizzazione della documentazione finalizzata alla riscossione secondo un layout precedentemente concordato.

7. MODALITA' DI TRASMISSIONE FLUSSI

Per la sottomissione dei flussi di carico e l'acquisizione dei ritorni informativi, l'Ente utilizzerà la rete internet e l'accesso riservato al Portale di Trentino Riscossioni.


8. FINESTRE DI SERVIZIO

Invio e scarico flussi: lun-ven dalle 8.00 alle 18.00

Accesso al sito di Trentino Riscossioni: lun-ven dalle 7.30 alle 19.00. L'indisponibilità dovuta ad esigenze di manutenzione verrà tempestivamente resa nota tramite messaggi che appariranno sul sito stesso.

9. NORMA TRANSITORIA

Qualora insorgesse la necessità di procedere ad integrazioni funzionali o a modifiche delle regole operative stabilite, le parti si accorderanno sulla contestuale rivisitazione del presente allegato tecnico. Le eventuali modifiche all'allegato tecnico potranno essere concordate tra l'Ente e Trentino Riscossioni spa previo scambio di corrispondenza, senza necessità di formali atti di modifica del presente contratto.



**DIRETTIVA RIGUARDANTE I LIVELLI DELLE PRESTAZIONI
DEI SERVIZI EROGATI DA TRENTO RISCOSSIONI S.P.A.
NEI CONFRONTI DEI SOCI.**

Con riferimento alle entrate tributarie patrimoniali degli Enti Locali, Trentino Riscossioni s.p.a. adotta i seguenti livelli di servizio.

1. RISCOSSIONE ORDINARIA

1.1 Riscossione ordinaria - tipologia A: la riscossione ordinaria di entrate (tributarie o patrimoniali) derivanti da ruolo, lista di carico o documentazione analoga viene effettuata da Trentino Riscossioni con la seguente procedura standard:

- a) presa in carico del file (lista di carico) contenente i dati (su tracciato record preventivamente concordato) necessari alla riscossione. Il file viene fornito esclusivamente su supporto informatico dall'Ente affidante;
- b) elaborazione dei dati contenuti nel file con il completamento di quelli necessari alla corretta riscossione dell'entrata (eventuali codici di riconciliazione, deleghe R.I.D. ecc.);
- c) predisposizione del layout di stampa (su formato preconcordato) e procedure consequenti;
- d) stampa e postalizzazione dei documenti di riscossione;
- e) predisposizione degli adempimenti connessi ai rapporti con il sistema interbancario per la riscossione, riversamento e rendicontazione secondo le varie tipologie di pagamento concordate con l'Ente affidante;
- f) gestione, in base ad indicazioni provenienti dall'Ente e contenute in nuovo flusso informatico, delle fasi relative a sospensive, rateizzazioni, rimborsi, discarichi totali o parziali delle posizioni originarie;
- g) verifica degli insoluti, predisposizione ed invio automatico di lettera ordinaria di sollecito, gestione delle conseguenti fasi di riversamento e rendicontazione.


1.2 Riscossione ordinaria - tipologia B: la riscossione ordinaria di entrate (tributarie o patrimoniali) non derivanti da ruolo, lista di carico o documentazione analoga (e quindi in autoliquidazione da parte del contribuente / utente) viene effettuata da Trentino Riscossioni con la seguente procedura standard:

- a) presa in carico del file contenente i nominativi e le informazioni da inviare al contribuente;
- b) predisposizione del layout di stampa (su formato preconcordato) e procedure consequenti; stampa e postalizzazione dei documenti;
- c) predisposizione degli adempimenti connessi ai rapporti con il sistema interbancario per la riscossione, riversamento e rendicontazione secondo le varie tipologie di pagamento concordate con l'Ente;
- d) riversamento all'Ente delle riscossioni effettuate e rendicontazione dei dati dei versamenti.

2. RISCOSSIONE COATTIVA

C) Riscossione coattiva di insoluti derivanti da entrate la cui riscossione spontanea è già stata affidata a Trentino Riscossioni:

- a) predisposizione di layout di stampa per un secondo sollecito con contestuale messa in mora del soggetto debitore (Raccomandata R/R), su formato concordato con l'Ente affidante;
- b) stampa e postalizzazione dei documenti consequenti e gestione delle successive fasi (riscossione, riversamento, rendicontazione);



- c) gestione, in base ad indicazioni provenienti dall'Ente e contenute in nuovo flusso informatico, delle fasi relative a sospensive, rateizzazioni, rimborsi, discarichi totali o parziali delle posizioni originarie;
- d) verifica della potenziale solvibilità delle residue partite insolute, in stretta collaborazione con l'Ente e le informazioni a disposizione dello stesso;
- e) predisposizione dei documenti per l'escussione coattiva del credito secondo le modalità previste per legge;
- f) formalizzazione ed invio dei documenti relativi alla riscossione coattiva;
- g) riversamento all'Ente delle riscossioni effettuate e rendicontazione dei dati relativi ai versamenti;
- h) gestione delle successive eventuali procedure concorsuali (insinuazione fallimentare, pignoramento, procedure previste per legge);
- i) gestione, in base ad indicazioni provenienti dall'Ente e contenute in nuovo flusso informatico, delle fasi relative a sospensive, rateizzazioni, rimborsi, discarichi totali o parziali delle posizioni originarie.

- D) Riscossione coattiva di insoluti derivanti da entrate gestite dall'Ente la cui riscossione ordinaria non è stata affidata a Trentino Riscossioni:
- a) presa in carico del file (lista di carico) contenente i dati (su tracciato record preventivamente concordato con l'Ente affidante) necessari alla riscossione coattiva. Al fine di permettere il supporto e la consulenza giuridica di Trentino Riscossioni s.p.a., l'Ente mette a disposizione la documentazione relativa al soggetto da escutere;
 - b) le procedure susseguenti sono identiche a quelle illustrate alla precedente lettera A).

3. ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO FINALIZZATA ALL'ACCERTAMENTO:

In tale attività vanno ricomprese tutte le azioni volte al recupero delle entrate non riscosse anche a seguito della verifica delle basi imponibili. Trentino Riscossioni s.p.a. effettuerà:

- a) l'acquisizione delle banche dati disponibili, provenienti dall'Ente o da altri soggetti detentori (Camera di Commercio, Catasto e Tavolare, Soggetti gestori di servizi pubblici, anagrafe della popolazione residente, anagrafe tributaria ecc.);
- b) incrocio delle banche dati relative a singoli tributi o entrate patrimoniali con le banche dati di cui al punto precedente;
- c) formazione di liste di posizioni per le quali si rende necessario ulteriore approfondimento in stretta collaborazione con l'Ente;
- d) predisposizione, su richiesta dell'Ente, dei documenti necessari per la formalizzazione dell'attività di accertamento (lettere interlocutorie, preavvisi, avvisi di accertamento ecc.).

4. GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE DELLE POLIZIE LOCALI

Trentino Riscossioni S.p.A. provvede a:

- Data entry degli atti di accertamento;
- Consultazione archivi P.R.A. e M.C.T.C.;
- Predisposizione verbali per la notificazione;
- Postalizzazione degli atti da notificare;
- Registrazione delle informazioni relative alle notificazioni;
- Lettura fotogrammi autovelox;
- Comunicazioni decurtazioni punti all'archivio D.T.T. ;
- Rinotifica degli atti inesitati;
- Verifiche anagrafiche;

- Predisposizione lettere preruolo;
- Predisposizione ruoli;
- Attività amministrativa di adeguamento dei palmari

5. ULTERIORI SERVIZI:


A corollario ed integrazione delle predette procedure, Trentino Riscossioni s.p.a., se richiesta dall'Ente affidante, provvede anche a svolgere le seguenti attività:

- p) supporto all'informazione ed assistenza agli utenti, compresa la predisposizione di eventuali note di cortesia;
- q) supporto e consulenza in fase di predisposizione di ruoli, liste di carico e documenti analoghi;
- r) supporto e consulenza in materia di ravvedimento operoso, compresa la predisposizione del relativo programma di calcolo automatico;
- s) supporto e consulenza in materia di accertamento con adesione ai sensi del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218;
- t) supporto e consulenza in materia di applicazione del potere di autotutela;
- u) fornitura all'Ente, sulla base dei dati disponibili ed in tempi utili per la predisposizione del bilancio, di un flusso informativo volto a permettere l'elaborazione delle previsioni di bilancio;
- v) supporto e consulenza in materia di conciliazione e contenzioso tributario instaurato avverso atti impositivi emessi;

Si precisa che le attività di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) sono comprese nelle procedure e nei costi di cui ai precedenti punti da 1 a 4, ma vengono attivate solo su richiesta specifica dell'Ente.

L'attività di cui alla lettera g) è attivata solo su richiesta specifica dell'Ente ed è erogata sulla base di un corrispettivo da definirsi.

Gli eventuali servizi personalizzati e/o aggiuntivi richiesti verranno definiti e concordati, anche nei costi, separatamente e direttamente tra Trentino Riscossioni s.p.a. e l'Ente affidante.



**PROPOSTA DI TARIFFAZIONE DELLE ATTIVITA' SVOLTE DA TRENTINO
RISCOSSIONI S.P.A. A FAVORE DEGLI ENTI SOCI**

La presente proposta riguarda i servizi resi nel 2008.

Riscossione spontanea

Riscossione spontanea della Tariffa di igiene ambientale (TIA)



MODALITA' DI RISCOSSIONE	SERVIZIO FORNITO AGLI ENTI	TARIFFA PROPOSTA
Una fattura annuale con allegati 5 bollettini freccia	Supporto consulenziale nelle fasi della procedura e per la formazione delle liste di carico, presa in carico della lista stessa, elaborazione dei dati con predisposizione di codici di riconciliazione, stampa e postalizzazione fatture compresa predisposizione dei layout, predisposizione degli adempimenti necessari per la riscossione dei carichi, rendicontazione, riversamento, gestione di eventuali sospensive, rateizzazioni, discarichi.	1,2% del fatturato
Due fatture annuali con allegato un bollettino freccia ciascuna	Vedi sopra	1,8% del fatturato

Controlli ai fini dell'accertamento in materia di rifiuti (TIA e TARSU) e di ICI

MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI	SERVIZIO FORNITO AGLI ENTI	TARIFFA PROPOSTA
Controlli	Acquisizione delle banche dati necessarie e loro incrocio informatico finalizzato all'emersione di potenziali posizioni da verificare, predisposizione di un file contenente i dati necessari per la formazione degli avvisi di accertamento, supporto all'ente nell'analisi delle posizioni da controllare	22% di quanto introitato dal comune con un fisso di 3 euro per ogni posizione controllata
Controlli+ stampa	Vedi sopra, con in più stampa di ogni singolo avviso da sottoscrivere da parte del funzionario responsabile del comune	23% di quanto introitato dal comune con un fisso di 3 euro per ogni posizione controllata
Controlli+stampa+riscossione	Oltre a quanto sopra, riscossione del dovuto	25% di quanto introitato dal comune con un fisso di 3 euro per ogni posizione controllata

Gestione e riscossione delle sanzioni per violazione del codice della strada

TARIFFA PROPOSTA	SERVIZIO FORNITO AGLI ENTI
9% dell'ammontare delle sanzioni erogate e delle spese pre notifica e post notifica	Gestione della procedura in questione a partire dall'inserimento delle violazioni nel sistema informatico fino alla riscossione delle sanzioni, alla predisposizione lettera pre ruolo ed alla preparazione minuta di ruolo, ad eccezione della gestione delle sanzioni accessorie e del contenzioso.

TUTTE LE TARIFFE SI INTENDONO AL NETTO DI IVA.